SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

550ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 26 FEBBRAIO 2004

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente SALVI

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO . . . . . *Pag.* V-X

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-31

ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) 33-47

ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) 49-61

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1950)

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI . . . . . *Pag.* 1

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Svolgimento:

GASBARRI *(DS-U)* 2, 9, 10
VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri* 4, 10
DATO *(Mar-DL-U)* 12
BALDINI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni* 13
DE PETRIS *(Verdi-U)* 14
BOREA *(UDC)* 15, 19
VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia* . . . . . 16, 21, 24 e *passim*
RONCONI *(UDC)* 20, 23
PASQUINI *(DS-U)* 24
BUCCIERO *(AN)* 26
BOBBIO Luigi *(AN)* 27

ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI MARTEDÌ 2 MARZO 2004 28

ALLEGATO A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, su una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia 33

Interrogazione sugli interventi a sostegno delle aziende molisane danneggiate dall'alluvione del gennaio 2003 36

Interrogazione sull'istituzione di servizi per la clientela da parte della Rai 37

Interpellanza su una vicenda giudiziaria svoltasi presso il tribunale di Siracusa . . . . . *Pag.* 37

Interpellanza sulla pubblicazione anticipata da un quotidiano delle motivazioni della sentenza del «processo Pecorelli» 43

Interrogazione sull'esclusione dei praticanti abilitati dagli elenchi dei difensori d'ufficio . 44

Interrogazione sulle modalità di versamento della cauzione alle cancellerie dei giudici di pace 45

Interrogazione su un quesito formulato in occasione delle prove scritte per l'esame di avvocato 46

ALLEGATO B

INTERVENTI

Intervento del senatore Bucciero in replica alla risposta del Governo all'interrogazione 3-01222 49

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 52

Assegnazione 52

Approvazione da parte di Commissioni permanenti 54

Rimessione all'Assemblea 54

PARLAMENTO EUROPEO

Trasmissione di documenti 54

MOZIONI E INTERROGAZIONI

Annunzio 28

Mozioni 55

Interrogazioni 58

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS-U; Forza Italia: FI; Lega Padana: LP; Margherita-DL-l'Ulivo: Mar-DL-U; Per le Autonomie: Aut; Unione Democristiana e di Centro: UDC; Verdi-l'Ulivo: Verdi-U; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com; Misto-Indipendente della Casa delle Libertà: Misto-Ind-CdL; Misto-Lega per l'Autonomia lombarda: Misto-LAL; Misto-Libertà e giustizia per l'Ulivo: Misto-LGU; Misto-Movimento territorio lombardo: Misto-MTL; Misto-MSI-Fiamma Tricolore: Misto-MSI-Fiamma; Misto-Nuovo PSI: Misto-NPSI; Misto-Partito repubblicano italiano: Misto-PRI; Misto-Rifondazione Comunista: Misto-RC; Misto-Socialisti democratici italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Alleanza popolare-Udeur: Misto-AP-Udeur.

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente SALVI

La seduta inizia alle ore 16.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato *(v. Resoconto stenografico).*

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. Sarà svolta per prima l'interpellanza 2-00501, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, su una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.

GASBARRI *(DS-U)*. La Commissione europea ha avviato una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia contestando la pratica del Dipartimento della protezione civile di ricorrere ad ordinanze in deroga alle normative nazionali e comunitarie. In particolare, il ricorso all'affidamento degli appalti tramite la trattativa privata in relazione ad eventi che non presentano caratteri di urgenza e imprevedibilità viola i principi di libertà, concorrenza e trasparenza, sanciti dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea. Si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda assumere per ripristinare corrette procedure, se intenda sospendere, nelle more della decisione della Commissione europea, la pratica delle ordinanze in deroga, se abbia intenzione di ripensare le scelte operate in questi anni che hanno comportato lo stravolgimento della Protezione civile, trasformandola in un'agenzia di acquisti e di affari e per la realizzazione di iniziative di interesse del Governo.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. La Commissione europea, avviando la procedura di infrazione per presunta violazione delle norme in materia di appalti, ha espresso valutazioni astratte ovvero censure che esulano dalle proprie competenze e hanno una marcata caratterizzazione politica. La valenza strumentale dell'indagine è dimostrata dal fatto che essa si focalizza in un ben determinato periodo, successivo alla soppressione dell'Agenzia per la Protezione civile varata dal centrosinistra. Ricordando che l'Italia non deve sottostare all'Unione Europea ma esserne, respinge con considerazioni di carattere sostanziale e con riferimenti legislativi i rilievi avanzati dagli interpellanti. Premesso che dal 2002 fino ad oggi nessun atto emanato dal Dipartimento della Protezione civile ha mai formato oggetto di rilievo da parte della Corte dei conti e che la citata Agenzia non è mai stata realmente operativa, molte ordinanze adottate dall'Esecutivo in carica sono state finalizzate al completamento di interventi avviati nel passato e in ogni caso l'attuale Governo sta provvedendo ad un rapido ripristino delle procedure ordinarie. Tra l'altro le maggiori testate giornalistiche europee e da ultimo il presidente della Commissione europea Romano Prodi hanno avuto occasione di elogiare la Protezione civile italiana per la collaborazione fornita ad altri Paesi in situazioni di difficoltà.

GASBARRI *(DS-U)*. Dà atto al Sottosegretario di aver fornito una risposta dettagliata, lamentando però l'atteggiamento polemico nei confronti della Commissione europea e di totale chiusura rispetto ai rilievi avanzati. Il Dipartimento della Protezione civile va ricondotto ai suoi compiti istituzionali. Tra l'altro l'insoddisfazione per all'attuale struttura organizzativa è condivisa anche da settori della maggioranza, come dimostrano il malessere manifestato dalla 13ª Commissione per l'interruzione del dibattito relativo alla ridefinizione dell'organo e le anomalie evidenziate dalla Commissione bilancio in sede di esame della legge finanziaria.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01154 sugli interventi a sostegno delle aziende molisane danneggiate dall'alluvione del gennaio 2003.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. A seguito dell'evento calamitoso che l'anno scorso ha colpito il Molise il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza e con un'ordinanza della Protezione civile ha nominato commissario straordinario il presidente della Regione. Con successive ordinanze si è provveduto ad una ripartizione dei fondi stanziati per l'emergenza, consentendo così la possibilità di attivare le procedure per l'erogazione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, e alla destinazione di un contributo straordinario alla FIAT di Termoli, che può fruire delle agevolazioni previste per la riconversione verso un modello di produzione capace di coniugare le esigenze dello sviluppo con quelle del rispetto dell'ambiente.

DATO *(Mar-DL-U)*. La risposta del Governo avrebbe dovuto essere più tempestiva perché a distanza di un anno dall'alluvione la situazione in Molise è ancora drammatica e il Governo ha erogato un contributo inferiore al 7 per cento dei danni fino ad oggi rilevati, cui vanno aggiunti quelli non ancora accertati. Ricorda che lo stabilimento della FIAT è fondamentale per l'occupazione e lo sviluppo nel settore manifatturiero e che la Powertrain sarebbe propensa ad investire in una Regione che è concorrenziale dal punto di vista del capitale umano, estremamente flessibile, ma che non è sostenuta da adeguate politiche di sviluppo economico. Nonostante fosse a conoscenza della rischio idrogeologico, il Governo si è fatto cogliere impreparato dall'alluvione e ora sembra propenso a insediare centrali elettriche nella Regione, ignorandone i rischi.

PRESIDENTE. Passa all'interrogazione 3-00942, sull'istituzione di servizi per la clientela da parte della RAI.

BALDINI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Precisato che le questioni attinenti la gestione aziendale della RAI sono di competenza del Consiglio di amministrazione e non possono essere sindacate dal Governo, comunica che l'Azienda ha fatto presente che la scelta di istituire un servizio a pagamento per l'inoltro di proteste e osservazioni da parte degli utenti (strada seguita, del resto, anche in Gran Bretagna e in Francia dalla BBC e da FTV) è stata dettata dall'intento di contenere i costi, che sarebbero stati molto maggiori se fosse stato istituito un numero verde. I risultati conseguiti nei primi tre anni di funzionamento del servizio fanno emergere, in effetti, un notevole risparmio economico.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. La risposta inviata dalla RAI non sembra tenere conto del fatto che si sta parlando del servizio pubblico radiotelevisivo, per il quale gli utenti sono chiamati a corrispondere un canone. Vero è che competente in materia è il Consiglio di amministrazione, ma il Governo può intervenire perché il servizio pubblico risponda a criteri di corretta gestione attivando per gli utenti un numero verde, così come verrà richiesto attraverso iniziative preannunciate dalle associazioni dei consumatori nei confronti della RAI e del Garante per le telecomunicazioni.

PRESIDENTE. Passa all'interpellanza 2-00185 su una vicenda giudiziaria svoltasi presso il tribunale di Siracusa.

BOREA *(UDC)*. L'interpellanza sottolinea una serie di provvedimenti e atti di indagine posti in essere, in palese violazione di legge, dalla procura della Repubblica di Siracusa nell'ambito di un procedimento penale. In particolare, il nominativo dell'avvocato Favi, difensore di un imputato in un procedimento per estorsione ed usura, è stato inserito nel registro degli indagati ad oltre un anno di distanza dai fatti oggetto dell'indagine; sono state disposte intercettazioni telefoniche tra il suddetto avvocato ed il suo assistito; il deposito del materiale intercettato e la notifica dell'avviso

di deposito sono avvenuti con notevole ritardo e solo su richiesta della difesa; sono state effettuate intercettazioni senza la necessaria autorizzazione del giudice per le indagini preliminari; infine, un altro possibile indiziato del delitto di violazione del segreto d'ufficio non è stato indagato, malgrado la presenza di riscontri a seguito di intercettazioni telefoniche, ma soltanto interrogato come persona informata sui fatti.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Nel procedimento penale in questione nessuna operazione di intercettazione telefonica è stata disposta, richiesta o prorogata dalla procura della Repubblica di Siracusa; viceversa, la procura distrettuale di Catania, in un'autonoma inchiesta, ha disposto intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali sono state registrate anche conversazioni tra l'avvocato Favi ed il suo assistito: tuttavia la procura non ha ritenuto che nella condotta degli indagati potesse ravvisarsi il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale e quindi non ha iscritto l'avvocato nel registro degli indagati. Una volta adottate misure cautelari a carico di alcuni indagati per il reato di usura, poiché si poneva il problema della compatibilità tra la posizione di uno di essi e quella dell'avvocato Favi che avrebbe dovuto assisterlo nell'interrogatorio di garanzia, il difensore veniva iscritto nel registro degli indagati, con contestuale emissione dell'informazione di garanzia per il reato di favoreggiamento. La sequenza dei fatti evidenzia come la procura di Siracusa abbia considerato in termini fortemente prudenziali la posizione dell'avvocato Favi. Per quanto riguarda il deposito del materiale intercettato, si segnala che la procura distrettuale di Catania ha completato il trasferimento del materiale il 29 novembre 2000 e che solo da tale data è stato possibile effettuare il deposito degli stessi. Inoltre non sembrano corrispondere a verità le censure mosse circa ulteriori intercettazioni effettuate senza autorizzazione del giudice e per quanto riguarda la posizione di un altro indiziato, la procura di Siracusa, non ritenendo sussistessero fatti investigativi concreti, non lo ha iscritto nel registro degli indagati e lo ha interrogato come persona informata sui fatti.

BOREA *(UDC)*. Gli sforzi del rappresentante del Governo sono apprezzabili, ma la relazione predisposta dagli uffici sulla base delle giustificazioni addotte dalla procura di Siracusa destano profonda delusione. Gli argomenti a sostegno della tardiva scoperta del mandato difensivo appaiono capziosi, in quanto il contenuto delle intercettazioni chiariva senza ombra di dubbio i rapporti intercorrenti tra l'indagato e l'avvocato Favi, titolare di un mandato difensivo di natura civilistica risalente al 16 marzo 2000. Particolarmente grave è l'ammissione che l'avviso di garanzia all'avvocato sia stato emesso per impedirgli di svolgere il suo mandato ed è sorprendentemente grave il ritardo nella trasmissione degli atti dalla procura distrettuale di Catania alla procura della Repubblica di Siracusa. Infine non può che essere censurato il fatto che un possibile coimputato, dipendente del Tribunale di Siracusa, sia stato ascoltato soltanto come persona informata sui fatti per tentare di acquisire le prove del coinvolgi-

mento dell'avvocato Favi. Preannuncia che inoltrerà formale richiesta al Ministero della giustizia per l'avvio di un procedimento disciplinare presso il Consiglio superiore della magistratura su questa pervicace violazione delle norme che regolano il processo penale.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00317 sulla pubblicazione anticipata da un quotidiano delle motivazioni della sentenza del «processo Pecorelli».

RONCONI *(UDC)*. Con l'interpellanza si chiede al Governo quali iniziative abbia assunto a seguito della pubblicazione sul quotidiano «l'Unità» di stralci delle motivazioni della sentenza del processo Pecorelli prima che la stessa fosse ufficialmente depositata.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. In data 2 aprile 2003 il Ministro ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor Maurizio Muscato, che ha gravemente mancato ai propri doveri, in quanto nella sua qualità di estensore della sentenza ne rivelava alcune parti ad un giornalista de «l'Unità» prima che la stessa fosse formalmente depositata in cancelleria. Tale grave condotta è disciplinarmente rilevante sotto quattro profitti: la diligenza, la violazione dei doveri di correttezza nei confronti del presidente del collegio giudicante e nei confronti delle parti processuali, la violazione dei doveri di riservatezza, previsti dall'articolo 5 del codice etico della magistratura ordinaria, la violazione dei doveri di imparzialità per aver comunicato parti della sentenza ad un solo giornale, peraltro connotato in senso partitico, in violazione dell'articolo 6 dello stesso codice etico.

RONCONI *(UDC)*. Si dichiara soddisfatto dell'iniziativa assunta dal Ministro in relazione ad un comportamento gravissimo, che denota una collusione tra alcuni magistrati del tribunale di Perugia ed alcuni giornali di parte, auspicando al riguardo un intervento del Consiglio superiore della magistratura. È un episodio di malagiustizia, ma anche di cattivo giornalismo in quanto il quotidiano titolando: «Ecco perché Andreotti è colpevole» ha anticipato una condanna che in seguito si sarebbe dimostrata insussistente.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00017 sull'esclusione dei praticanti abilitati dagli elenchi dei difensori d'ufficio.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. La delibera con cui il Consiglio nazionale forense ha escluso i praticanti che non abbiano ancora superato l'esame di abilitazione professionale dall'elenco dei difensori d'ufficio si basa su una interpretazione sistematica della legge in materia di difesa d'ufficio, in quanto l'effettività del diritto alla difesa non può essere garantito se non da chi sia abilitato ad esercitarlo.

PASQUINI *(DS-U)*. Si dichiara totalmente insoddisfatto della risposta; la citata interpretazione della legge n. 60 del 2001 è infondata, in quanto è illogico escludere dalla difesa d'ufficio quei professionisti che possono effettuare la difesa sul mandato fiduciario. Si tratta di una decisione motivata dal tentativo di limitare l'accesso alla professione forense piuttosto che dalla tutela del diritto alla difesa e che presenta elementi di attrito con la normativa comunitaria.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01222 sulle modalità di versamento della cauzione alle cancellerie dei giudici di pace.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Comunica che la direzione generale della giustizia civile, con circolare del 13 agosto 2003, ha provveduto a stabilire le modalità di deposito della somma da versare a titolo di cauzione per il ricorso in opposizione ad una sanzione amministrativa e che con successiva nota del 31 ottobre ha precisato che le cancellerie sono tenute a ricevere i ricorsi benché sprovvisti di deposito cauzionale in quanto la declaratoria di inammissibilità è riservata al giudice.

BUCCIERO *(AN)*. Si dichiara parzialmente soddisfatto e consegna il testo dell'intervento *(v. Allegato B)*.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01370 su un quesito formulato in occasione delle prove scritte per l'esame di avvocato.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato prevedono l'espressione di un parere motivato su situazioni tratte dalla concreta esperienza giudiziaria, che riproducono pertanto condotte riferibili a singoli individui e non ad intere categorie. Nel caso specifico la prova scritta richiede un parere motivato in materia di codice penale su una vicenda nella quale è stato coinvolto un ufficiale di polizia giudiziaria, che è stata esaminata dalla Corte di cassazione in una sentenza depositata e che successivamente è stata anche pubblicata integralmente da una rivista giuridica.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Si dichiara parzialmente soddisfatto, auspicando che in futuro vi sia maggiore accortezza a non menzionare il Corpo di appartenenza, limitandosi ad un riferimento generico, nei casi in cui vengono coinvolti ufficiali di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito. Dà quindi notizia delle mozioni e delle interrogazioni con richiesta di risposta scritta pervenute alla Presidenza *(v. Allegato B)* e comunica l'ordine del giorno per le sedute del 2 marzo.

La seduta termina alle ore 17,35.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente SALVI

PRESIDENTE. La seduta è aperta *(ore 16).*
Si dia lettura del processo verbale.

TIRELLI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta pomeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Antonione, Bosi, Ciccanti, Cursi, Cutrufo, D'Alì, Mantica, Meleleo, Palombo, Saporito, Sestini, Siliquini, Travaglia, Trematerra, Ulivi e Vegas.
È assente per incarico avuto dal Senato il senatore Basile, per partecipare ad un seminario.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.
Sarà svolta per prima l'interpellanza 2-00501, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, su una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, la predetta interpellanza potrà essere svolta per non più di dieci minuti e che

dopo le dichiarazioni del Governo è consentita una replica per non più di cinque minuti.

Ha facoltà di parlare il senatore Gasbarri per illustrare tale interpellanza.

GASBARRI *(DS-U)*. Signor Presidente, il 16 dicembre dello scorso anno la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia contestando la pratica seguita, in materia di protezione civile, di ricorrere sistematicamente allo strumento dell'ordinanza in deroga alle normative vigenti.

I rilievi della Commissione si riferiscono, in particolare, agli appalti per l'acquisizione di beni e servizi per cui si ricorre costantemente alla trattativa privata, evitando ogni forma di pubblicità, anche nei casi in cui non si ravvisa quella «estrema urgenza», prevista anche dalle normative comunitarie, che renderebbe possibile la deroga alla predette norme.

In particolare, la Commissione europea contesta il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza con successiva emanazione di ordinanze in deroga in relazione a situazioni che, pur generando una indubbia situazione di malessere, non rappresentano un evento improvviso, ma durano da molto tempo e che non sono state risolte, anche in presenza di interventi programmati e finanziati, per evidente incapacità degli organismi preposti, quali ad esempio la gestione dei rifiuti o il dissesto degli acquedotti.

Le ordinanze in deroga e i successivi contratti a trattativa privata vengono effettuati anche quando gli interventi da eseguire, come ad esempio per i «grandi eventi», sono noti e programmati con largo anticipo, anche di anni, e vi sarebbe quindi tutto il tempo necessario per seguire le ordinarie procedure di gara (eventualmente accelerate, come prevede la normativa comunitaria).

Lo stato di emergenza viene quasi sempre prorogato indefinitamente per poter portare a termine, in tempi lunghissimi, gli interventi. Vista tale durata, non si può più parlare di urgenza e potrebbe tranquillamente osservarsi la normativa ordinaria per gli appalti.

La Commissione ha inoltre ricordato che, anche nel caso di appalti non rientranti, in ragione del loro valore e del loro oggetto, nelle normative comunitarie, dovrebbe comunque venir rispettato quanto previsto nel Trattato di Roma in materia di «libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi» nonché «dei princìpi di non discriminazione e di trasparenza».

La contestazione della Commissione riguarda, quindi, sostanzialmente la questione economica relativa agli appalti a difesa delle ditte europee (comprese quelle italiane) che vengono escluse da un settore estremamente interessante.

Oltre a questo fatto, già di per sé estremamente grave, finalmente denunciato dalla Comunità europea dopo anni di silenzio da parte degli organismi di controllo nazionali, l'uso che viene fatto dall'attuale Governo del sistema di protezione civile denunzia una preoccupante tendenza ad

utilizzare tale strumento, concepito per affrontare le reali situazioni di emergenza, per realizzare ogni iniziativa di interesse dell'Esecutivo o di qualcuno dei suoi autorevoli membri, scavalcando allegramente le leggi dello Stato e la volontà del Parlamento che di tali iniziative viene a conoscenza talvolta solo attraverso gli organi di stampa.

Tutto ciò si basa su una frase magica, posta tra le premesse di ogni dichiarazione di emergenza e di ogni ordinanza in deroga: «ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».Tali presupposti erano il verificarsi di «calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari», che permettevano la deliberazione dello stato di emergenza e la conseguente emanazione di ordinanze in deroga. Ovviamente si trattava sempre di eventi, naturali o causati dall'attività dell'uomo, che avevano la dimensione di catastrofe e che quindi giustificavano l'impiego di poteri straordinari.

Con il Governo presieduto dall'onorevole Berlusconi il meccanismo degli interventi cosiddetti di protezione civile è stato modificato proprio nell'ottica di permettere l'impiego di tale strumento per ogni iniziativa per cui venisse ritenuto opportuno derogare ad ogni norma.

La novità è contenuta nel decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, che ha introdotto la nozione dei cosiddetti grandi eventi, come causa dei danni all'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente, a fronte dei quali deve attivarsi la competenza del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di protezione civile.

La successiva legge 9 novembre 2001, n. 401, di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile» ha approfondito ancora tale concetto, stabilendo all'articolo 5-*bis* che «le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza».

In altre parole, per emanare ordinanze in deroga non c'è più neanche bisogno di dichiarare lo stato di emergenza, ma basta che il Consiglio dei ministri dichiari la questione «grande evento». Sono queste novità che hanno portato a quella situazione che ha indotto la stessa Commissione europea ad avviare la procedura di infrazione nei confronti dell'Italia.

Con l'interpellanza, insieme ad altri senatori, il sottoscritto chiede di sapere: quali iniziative il Governo intende assumere per ripristinare una situazione di correttezza nelle procedure; per ripristinare una situazione di tranquillità per quanto riguarda i rapporti tra i vari enti, tra i vari livelli; soprattutto chiede al Governo di prendere in considerazione che con questa dichiarazione di infrazione della Commissione europea viene a chiudersi quel ciclo cominciato con l'entrata in carica di questo Governo e che ha portato allo stravolgimento totale della Protezione civile, trasfor-

mando quest'ultimo in un'agenzia per gli acquisti, gli affari e per la realizzazione di iniziative di interesse del Governo.

Come si può ritenere di parlare di interesse della Protezione civile nel momento in cui si premia – faccio solo un rapidissimo elenco –, per quanto riguarda i grandi eventi, l'organizzazione in rapida successione: del vertice INCE di Trieste; del vertice mondiale sull'alimentazione indetto dalla FAO; del vertice NATO con la Federazione russa; del semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea; la cerimonia di canonizzazione del beato Padre Pio da Pietrelcina; la cerimonia di canonizzazione del beato Josè Maria Escrivà; gli incontri internazionali per la pace del 2002, l'1, il 2 e il 3 settembre nella città di Palermo; il quarto centenario della nascita di San Giuseppe da Copertino, nel Comune di Copertino in provincia di Lecce; la cerimonia di beatificazione di Madre Teresa di Calcutta; l'incontro nazionale dell'Azione cattolica italiana dal 1º al 5 settembre 2004 nel territorio della regione Marche; la Conferenza intergovernativa, in data 4 ottobre 2003, presso alcune strutture dell'EUR.

Cosa c'entra, pur nel legittimo rispetto delle scelte e delle iniziative? Non è questa la cosa che si contesta; quello che si chiede è il ripristino di una correttezza, e che soprattutto vi sia una netta separazione tra quella che è la versione della Protezione civile, anche con l'utilizzazione in maniera impropria di fondi allocati presso i capitoli riservati alla Protezione civile, da queste iniziative, che sono tutta un'altra cosa.

Abbiamo chiesto se il Governo intende prendere atto di questa dichiarazione di infrazione anche perché a noi risulta che, nonostante quanto è contenuto nello stesso testo della dichiarazione di infrazione inviata al Governo italiano, nelle more della risposta si invitava il Governo a non proseguire su questa strada.

Viceversa, noi possiamo vedere che, dopo la notifica al Governo italiano, abbiamo continuato ad avere decine e decine di decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e decine e decine di ordinanze che fanno intravedere la volontà di non tener conto di questi sacrosanti richiami contro le violazioni del Governo, e la volontà, quindi – sembrerebbe – di continuare su questa strada.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di rispondere a questa interpellanza.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, in risposta al primo quesito svolto dal senatore Gasbarri, si evidenzia che la Commissione europea ha avviato nei confronti dello Stato italiano la procedura di infrazione comunitaria inerente alle ordinanze di protezione civile emanate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 (*ex* articolo 226 del Trattato costitutivo dell'Unione Europea).

In merito ai motivi addotti dalla Commissione nella procedura d'infrazione in esame, e puntualmente illustrati dal senatore Gasbarri, per i quali sarebbero ingiustificate le deroghe alla normativa in materia di ap-

palti di lavori, servizi e forniture disposte con ordinanze di protezione civile, può rilevarsi che le considerazioni della Commissione esulano dall'alveo delle competenze attribuite alla medesima per quanto attiene alle procedure d'infrazione.

Senatore Gasbarri, noi facciamo parte dell'Unione Europea, non siamo sottostanti ad essa; siamo un Paese di circa 58 milioni di abitanti e contiamo nell'Unione Europea, non dobbiamo sottostare pensando che siano dei *moloch* o un punto di riferimento non contestabile.

Infatti, la Commissione europea, sostanzialmente, censura il sistema previsto dalla legge n. 225 del 1992 e dalla legge n. 401 del 2001 e, conseguentemente, le scelte del Governo italiano riguardo alla valutazione della rilevanza emergenziale di talune situazioni significative ai fini della tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni derivanti dagli eventi calamitosi.

Inoltre, gli interessi tutelati mediante l'avvio della procedura d'infrazione in questione afferiscono alla tutela di princìpi (trasparenza, concorrenza, libera circolazione) i quali, pur rilevanti per il perseguimento delle finalità dell'Unione, tuttavia assumono rilievo secondario rispetto ad altri di ben più ampia portata.

In particolare, le azioni di protezione civile, per loro natura volte alla tutela dell'integrità della vita e dell'ambiente, ben si raccordano con quanto previsto nel Trattato dell'Unione Europea, il quale nei suoi princìpi impegna le parti contraenti a garantire, fra l'altro, un elevato livello di protezione sociale e di tutela dell'ambiente, che in tal senso costituiscono dei corollari del più ampio bene della vita tutelato tramite la legge n. 225 del 1992 e, quindi, attraverso il sistema dalla stessa legge disciplinato (deliberazione di stato di emergenza, adozione di provvedimenti in deroga).

Per quanto poi attiene alla presunta violazione delle norme comunitarie in materia di appalti, si rileva che tale giudizio è affidato dalla Commissione a valutazioni del tutto astratte e formali.

Ed infatti, da un punto di vista sostanziale si sono verificati casi in cui, pur in presenza di disposizioni derogatorie dell'attuale assetto comunitario in materia di appalti, i commissari delegati non si sono avvalsi di tale facoltà di deroga ed hanno affidato gli interventi di protezione civile, previo espletamento di procedure di gara conformi alla normativa comunitaria.

Inoltre, sempre in un'ottica di tipo sostanziale, occorre valutare se effettivamente le deroghe in questione abbiano o meno alterato i princìpi che si assumono violati dalla Commissione (cioè, trasparenza, libera circolazione, concorrenza ed altri).

In particolare, da un'attenta valutazione dei fatti, è emersa la caratterizzazione politica delle censure della Commissione e, quindi, la precipua finalità delle medesime valutazioni commissariali volte ad intaccare l'attuale orientamento delle politiche di protezione civile assunto dal Governo italiano.

Infatti, la Commissione in questione dovrebbe svolgere funzioni limitate alla valutazione delle iniziative intraprese per la realizzazione e l'at-

tuazione delle politiche europee, tra le quali non rientra la materia della protezione civile.

Un ulteriore elemento a suffragio della tesi sostenuta è costituito dalla formulazione della Commissione stessa di alcuni rilievi del tutto fuori dalle proprie competenze relativi agli appalti «sotto soglia», ovvero non rientranti, in ragione dell'oggetto che li caratterizza, nell'alveo delle direttive comunitarie, in quanto l'attribuzione degli appalti dovrebbe avvenire nel rispetto dei princìpi di libera prestazione dei servizi, nonché dei princìpi generali di non discriminazione e di trasparenza.

Un fattore aggiuntivo che potrebbe far supporre che l'indagine condotta dalla Commissione possa avere una valenza strumentale è già contenuto esplicitamente nel testo dell'interpellanza, quando gli interroganti denunciano che l'80 per cento delle ordinanze valutate dalla Commissione sono state emanate nel periodo dal gennaio 2002 all'ottobre 2003, il che fa supporre che quasi tutta l'indagine sia focalizzata sulle ordinanze emanate dopo la soppressione dell'Agenzia e non costituita da una valutazione delle ordinanze emanate fin dai primordi del Dipartimento della protezione civile, ai sensi della legge n. 225 del 1992.

Quindi, coerentemente con quanto sopra espresso, il Dipartimento della protezione civile, poiché l'avvio della procedura d'infrazione da parte della Commissione in oggetto si sarebbe generato in conseguenza di reclami inoltrati, ha chiesto l'accesso alla documentazione in possesso delle Istituzioni comunitarie.

Premesso che già un confronto tra la consistenza dei provvedimenti emergenziali adottati negli ultimi due anni e quelli adottati precedentemente convince che non vi è stato alcun ingiustificato aumento delle disposizioni derogatorie dell'ordinamento giuridico vigente, va certamente evidenziato che buona parte delle ordinanze di protezione civile adottate dall'attuale gestione muove dalla ineludibile esigenza di assicurare la prosecuzione e l'attuazione degli interventi emergenziali finalizzati a superare quelle criticità che imposero, nel periodo precedente a quello preso in esame dalla Commissione, molteplici dichiarazioni di stato d'emergenza.

Per quanto precede, è palese che tale nesso di consequenzialità nelle iniziative normative straordinarie rende assolutamente improbabile ogni possibile confronto in termini strettamente numerici, laddove, per converso, è assolutamente necessario verificare se i provvedimenti derogatori realmente adottati dall'attuale gestione risultino o meno caratterizzati da essenziali profili di congruità rispetto alla valenza delle calamità che hanno determinato la dichiarazione dello stato di emergenza.

In merito, si ritiene utile evidenziare l'avvio da parte del Governo italiano di una politica di rientro all'ordinario per l'anno 2004 (in particolare per quanto attiene all'emergenza idrogeologica a Sarno, all'emergenza rifiuti in Sicilia, Lazio, Campania, Puglia e Calabria, all'emergenza idrica per la Puglia, la Basilicata e per alcuni Comuni della provincia di Roma serviti dall'acquedotto del Simbrivio) e sottolineare gli orientamenti assunti in merito a tematiche di protezione civile dagli altri Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte di giustizia.

Infatti, il Presidente del Consiglio dei ministri, in data 15 gennaio 2004, ha inviato una nota nella quale ha rivolto a tutti i Presidenti delle Regioni italiane un invito pressante ad assumere ogni iniziativa idonea ad accelerare le azioni in corso per il superamento dello stato di emergenza, ed a provvedere «che entro brevi termini temporali possano essere formalizzati tutti gli atti ed i procedimenti per i quali si rende ancora necessario operare sulla base di deroghe alla normativa vigente, fermo restando che per il mero completamento degli interventi oggetto dei predetti atti e procedimenti si potrà agire anche oltre la scadenza delle situazioni emergenziali in regime ordinario».

Inoltre, si porta all'attenzione degli interpellanti che il Dipartimento della protezione civile ha istituito per tutte le ordinanze relative alle emergenze in corso i Comitati per il rientro nell'ordinario, come sopra accennato, con il compito di favorire un rapido ritorno alla normalità.

Pertanto, gli stessi Comitati dovranno procedere all'esame ed alla valutazione della documentazione relativa ai tempi e ai modi di attuazione delle attività da porre in essere per il superamento delle situazioni emergenziali e alla formulazione di eventuali proposte relative a tutte le iniziative ritenute utili al conseguimento di tale obiettivo.

Circa la domanda «se il Governo non ritenga necessario, alla luce di quanto evidenziato dalla Commissione europea, sottoporre all'attenzione della Corte dei Conti» – Ufficio di controllo sulla gestione dei Ministeri istituzionali – «(...) tutte le ordinanze di protezione civile che autorizzano deroghe alla vigente normativa», si sottolinea che l'articolo 19 della legge n. 225 del 1992 prevede che «per gli interventi di emergenza il Ministro per il coordinamento della protezione civile può provvedere mediante ordini di accreditamento da disporre su pertinenti capitoli, per i quali non trovano applicazione le norme di legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato sui limiti di somma» e che «detti ordini sono sottoposti a controllo successivo e, se non estinti al termine dell'esercizio in cui sono stati emessi, possono essere trasportati all'esercizio seguente».

Pertanto, la verifica successiva comporta che la Corte dei conti, esaminando la legittimità degli innumerevoli atti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile ed essendo queste ultime emanate a seguito della relativa dichiarazione dello stato di emergenza, valuta contemporaneamente tutti gli atti adottati anche dall'organo politico: in concreto, le ragioni che hanno indotto all'utilizzo di procedure in deroga.

In merito agli innumerevoli atti adottati in attuazione di ordinanze di protezione civile, si richiama l'attenzione del senatore Gasbarri e degli onorevoli interpellanti sulla circostanza che, negli anni 2002 e 2003 e fino alla data odierna, nessun atto emanato dal Dipartimento della protezione civile ha mai formato oggetto di rilievo della Corte dei conti.

La circostanza citata costituisce prova sufficiente che il Dipartimento della protezione civile agisce nel pieno rispetto della cornice normativo-ordinamentale di riferimento per l'attività amministrativa e contabile.

Per quanto attiene all'utilizzo di procedure derogative per l'acquisizione di beni e servizi in occasione di «grandi eventi», si segnala che

la non preventiva programmabilità del tempo e del luogo di alcune manifestazioni collegate ai grandi eventi (quali, ad esempio, il Vertice NATO-Federazione Russa del 28 maggio 2002 o la Conferenza Intergovernativa dei Capi di Stato e di Governo del 4 ottobre 2003, nonché altre che sono state citate) ha contratto il tempo dell'organizzazione dell'evento a poco più di un mese.

In entrambi i casi, comunque, sono state utilizzate le procedure derogatorie per affidare taluni servizi a società particolarmente esperte nella gestione dei «grandi eventi». Fornitori utilizzati, talvolta, anche dal precedente Governo per l'organizzazione di eventi similari, come la riunione del G8 di Genova.

Inoltre, la gestione dei «grandi eventi», come ad esempio la Conferenza Intergovernativa dei Capi di Stato e di Governo del 4 ottobre 2003, è avvenuta all'impronta della massima comunicazione e pubblicità.

Infatti, al fine di assicurare condizioni di assoluta trasparenza, il capo dipartimento della Protezione civile, commissario delegato, all'articolo 1, comma 5, della ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3313 del 12 settembre 2003, ha autorizzato la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* di tutte le determinazioni commissariali comportanti spese.

Si ritiene inoltre doveroso, come più volte già espresso, puntualizzare che l'Agenzia di protezione civile, a cui il decreto legislativo n. 300 del 1999 affidava i compiti di coordinamento e promozione delle attività in materia di protezione civile e dettava le norme per l'emanazione dello statuto di costituzione dell'Agenzia stessa, per una serie di difficoltà interpretative della norma ad opera della Corte dei conti sullo statuto, non è mai stata realmente operativa.

Tenuto conto, quindi, delle conseguenze negative derivanti dalla mancata conclusione delle procedure finalizzate all'operatività dell'Agenzia e considerata l'esigenza di assicurare la continuità del coordinamento e funzionalità operativa delle strutture preposte all'attività di protezione civile, il legislatore d'urgenza ha soppresso l'Agenzia e ha individuato nuovamente il Dipartimento della protezione civile, in considerazione dell'esperienza acquisita nel corso degli anni in tale settore.

Ne consegue, che la scelta di attribuire il coordinamento delle attività relative ai «grandi eventi» è stata dettata dalla necessità di avvalersi delle conoscenze e delle esperienze acquisite nel corso degli anni dal Dipartimento stesso in un ambito che il legislatore ha ritenuto necessariamente assimilabile, tanto da approvare, in sede di conversione del decreto-legge, un emendamento che prevedeva l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 ai citati «grandi eventi» (lo abbiamo discusso qui in Senato).

In conclusione, circa la presunta «messa a disposizione» di un gran numero di dirigenti di prima e seconda fascia, nel ribadire preliminarmente che l'articolo 5-*bis* del decreto-legge n. 343 del 2001 dispone che «ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito un incarico di studio di pari durata e con mantenimento del precedente trattamento econo-

mico», è necessario precisare che i dirigenti in servizio prima dell'emanazione del decreto-legge n. 343 del 2001 e non utilmente impiegati sono, a tutt'oggi, soltanto tre, di cui uno solo di prima fascia e due di seconda.

Per quanto concerne il personale non dirigenziale che il Dipartimento avrebbe presumibilmente allontanato, trasferendolo d'autorità ad altre strutture, la notizia non trova riscontro nella realtà dei fatti, in quanto è reale che, negli ultimi tempi, si è verificato un ricambio di personale, che è stato del tutto fisiologico ed assolutamente volontario in quanto i trasferimenti ottenuti sono stati concessi a seguito di domanda libera del personale stesso o di richiesta di impiego da parte di altre amministrazioni.

In merito all'ultima considerazione espressa dal senatore Gasbarri e dagli interpellanti in relazione alla proposta sollevata dagli stessi al Governo in ordine ad un'eventuale rivalutazione della opportunità di mantenere vivo il Dipartimento della protezione civile, così come oggi concepito, la cui ristrutturazione costituirebbe l'unica possibilità di «restituzione allo stesso di quelle doti di professionalità ed efficienza che lo hanno sempre contraddistinto sin dalla sua creazione» sembra appena il caso di rilevare che le maggiori testate giornalistiche europee, quali «*El Pais*», «*Le Monde*» e «la Repubblica» hanno dedicato colonne nelle quali la protagonista indiscussa degli articoli è stata la Protezione civile italiana per l'assoluta particolarità del proprio impianto organizzativo, per la capacità di coordinamento dimostrata dal nostro Paese in occasione del terremoto in Iran e per l'attenzione e la collaborazione che ha assicurato agli altri Paesi europei in occasioni di difficoltà.

Il riconoscimento dell'assoluto valore della Protezione civile italiana è confermato dal conferimento da parte del Presidente della Repubblica del più alto riconoscimento, la medaglia d'oro al merito civile, la cui scelta è stata motivata dalla personale constatazione dello stesso Presidente dello slancio solidaristico anche incurante dei rischi personali accompagnato all'alta professionalità dimostrata dagli operatori della Protezione civile.

Non ultimo, anche l'intervento del presidente della Commissione europea, onorevole Romano Prodi, ha reso plauso all'operato della Protezione civile rievocando, in occasione dell'inaugurazione della mostra sulla ricostruzione dopo il terremoto in Umbria del 1997, che ha avuto luogo a Bruxelles il 2 luglio 2003, che l'Italia nell'ambito della Protezione civile è all'avanguardia rispetto agli altri Paesi europei e sostenendo, fra l'altro, che «la partenza è stata lenta, ma dopo i primi momenti di difficoltà il processo di ricostruzione è partito e l'ultima parte è stata fatta con celerità».

GASBARRI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASBARRI *(DS-U)*. Signor Presidente, nel dare atto al sottosegretario Ventucci della puntigliosità e dell'estremo dettaglio della sua risposta, debbo parimenti lamentare un atteggiamento di estrema negatività per quanto riguarda tutta una serie di rilievi rispetto ai quali si apre una polemica, sulla quale non abbiamo il tempo di intervenire, con la Commissione europea.

Noi chiediamo – lo vorrei sottolineare – che il Dipartimento della protezione civile si occupi di protezione civile, che tutta la struttura venga riportata ai compiti istituzionali, perché le novità introdotte in questa legislatura hanno causato tutta una serie di contrattempi, di guasti, di inconvenienti di cui sicuramente torneremo a parlare nei prossimi giorni e nei prossimi mesi.

Che vi sia questa esigenza è un pensiero non solo mio, ma dell'opposizione. Il Sottosegretario si potrà informare del malessere che vi è nella 13ª Commissione, dove è stato stroncato, senza alcuna giustificazione, un dibattito iniziato nel 2002 sulla ridefinizione di una normativa riguardo la protezione civile, con settori cospicui della maggioranza che ormai sempre più lamentano disagi e contrarietà.

Basti ricordare che la stessa Commissione bilancio del Senato, nella scorsa discussione sulla finanziaria, ha avuto occasione di sottolineare alcune stranezze nel comportamento – è agli atti – degli esponenti della Protezione civile. Credo che tornare ai compiti istituzionali potrebbe essere solo un bene.

Prendo atto della risposta di totale chiusura e noto, purtroppo, che il Governo è intenzionato a continuare su questa strada, che spesso e volentieri unisce scelte giuste – mi riferisco alla Protezione civile – ad altre esecrabili e condannabili che comunque, prima o poi, nonostante quello che può aver detto il Sottosegretario oggi, saranno oggetto di altre valutazioni.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01154 sugli interventi a sostegno delle aziende molisane danneggiate dall'alluvione del gennaio 2003.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

VENTUCCI, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. In merito a quanto richiesto dall'interrogazione della senatrice Dato, si fa presente che nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 il territorio del basso Molise è stato interessato da un'alluvione di eccezionale entità che ha provocato frane, smottamenti ed esondazioni, come quella del fiume Biferno, per la quale si è resa necessaria l'evacuazione di circa mille persone rimaste isolate per l'allagamento dell'area industriale.

A seguito di tale evento calamitoso, il Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2003 ha dichiarato lo stato di emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 e, successivamente, è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3268 del 12 marzo 2003, con la quale il Presidente della regione Molise è stato nominato commissario delegato.

L'articolo 5 della predetta ordinanza ha autorizzato un contributo massimo di 30 milioni di euro in favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agroturistiche, zootecniche, ittiche ed itticoproduttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, organizzazioni di volontariato e del terzo settore, che abbiano subìto gravi danni.

La successiva ordinanza di protezione civile n. 3277 del 28 marzo 2003, emanata d'intesa con le Regioni interessate dall'evento calamitoso in questione, ha ripartito le provvidenze stanziate per fronteggiare l'emergenza, assegnandole sui fondi messi a disposizione dal decreto-legge n. 15 del 7 febbraio 2003, convertito nella legge n. 62 dell'8 aprile 2003, e, a fronte dei limiti d'impegno autorizzati con suddetta disposizione legislativa, il 9 aprile 2003, la Cassa depositi e prestiti ha concesso un mutuo quindicennale per 42.835.143,33 euro.

Inoltre, a causa del grave danneggiamento di alcune grandi imprese della regione Molise, tra le quali figura la FIAT di Termoli, ai sensi dell'articolo 14 di una successiva ordinanza di protezione civile (n. 3315 del 2 ottobre 2003), il competente commissario delegato è stato autorizzato ad erogare, alle medesime grandi imprese, un contributo straordinario commisurato all'entità dei danni effettivamente subiti ed accertati, al netto degli indennizzi eventualmente spettanti in presenza di polizze assicurative, da determinare sulla base di criteri concordati con il Ministero delle attività produttive.

Riguardo al settore auto, che ha sperimentato nell'ultimo decennio complicati processi di ristrutturazione dei modelli di produzione e nel quale sono state realizzate alleanze strategiche, facendo così diminuire il numero dei costruttori indipendenti, il Governo sta cercando di realizzare provvedimenti di tipo strutturale a favore di una politica che faccia coincidere ambiente e sviluppo e mirata alla competitività e in tal senso il Ministro delle attività produttive ha firmato il decreto ministeriale n. 183 del 2 luglio 2003 per consentire il miglior utilizzo di fondi destinati alle incentivazioni per il settore degli autoveicoli alimentati a gas metano e a gas di petrolio liquefatto GPL.

Il provvedimento ripartisce gli stanziamenti autorizzati dall'articolo 28 della legge n. 273 del 12 dicembre 2002, collegato alla legge finanziaria 2002, e prevede una contribuzione più alta introducendo nuove modalità di controllo e monitoraggio delle agevolazioni.

Inoltre, il CIPE, il 29 gennaio 2004, nell'ambito del piano di rilancio della FIAT, su proposta del Ministro delle attività produttive, ha approvato un contratto di programma che prevede un piano di investimenti e una serie di interventi industriali, di ricerca e formazione da realizzare nel periodo 2003-2007. L'onere a carico dello Stato è pari a 155.369.640,00 euro ed è stato calcolato tenendo conto delle recenti limitazioni in merito agli aiuti di Stato per i grandi progetti di investimenti nel settore.

Infine, la già citata ordinanza n. 3277 del 2003 ha previsto che il commissario delegato debba predisporre cronoprogrammi delle opere da realizzare, articolati sulla base delle diverse tipologie d'azione, cadenzati

per trimestri successivi e certificati sulla base di una documentazione da trasmettere al Dipartimento della protezione civile, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti ed indicando le misure che si intende adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi stessi, mentre l'esame e la valutazione di detta documentazione sono state attribuite ad apposite strutture denominate «Comitati di rientro nell'ordinario», istituite presso il predetto Dipartimento.

DATO *(Mar-DL-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DATO *(Mar-DL-U)*. Grazie, sottosegretario Ventucci. Grazie, anche se ci augureremmo dal Governo risposte alle nostre interpellanze e interrogazioni più sollecite; è infatti inutile averle a grande distanza di tempo.

Malgrado quanto da lei cortesemente riferitoci, la situazione ad un anno dall'alluvione è ancora drammatica. Lei, signor Sottosegretario, ci parla di 30 milioni di euro; tenga presente, per citarle un solo dato (e questa è una delle cose che ci si aspetta con assoluta sollecitudine dal Governo nazionale o dal Governo locale), che ad un anno di distanza non abbiamo ancora un'idea precisa dei danni. Tuttavia, per quel poco che sappiamo, le sole infrastrutture rurali necessarie per lo svolgimento delle attività hanno riportato danni per oltre 60 milioni di euro.

In considerazione dello scarso tempo a disposizione, le consegnerò del materiale informativo che mi è stato inviato dall'Associazione delle vittime dell'alluvione; non dimentichiamo che molti privati, numerose abitazioni e territori che hanno riportato danni ambientali gravissimi sono in attesa di risposta.

Il danno parziale rilevato, ad oggi, per il settore agricolo è di oltre 135 milioni di euro: grosso modo, 60 milioni di euro di danni alle strutture di imprese agricole, 60 milioni di euro di danni alle infrastrutture aziendali, 10 milioni di euro di danni alla produzione e 5 milioni di danni alle strutture economiche associative. Cosa è stato dato ad oggi? Meno del 7 per cento dell'entità del danno rilevato, che – come ho detto – non è l'entità del danno complessivo. Tutto questo, signor Sottosegretario, lo potrà verificare dal materiale che le consegno.

Voglio sottolineare al Governo che si tratta di un tessuto produttivo assolutamente in ginocchio. Prendiamo in considerazione soltanto la FIAT, di cui lei, signor Sottosegretario, ha parlato. La FIAT che, come segnalo nell'interrogazione, rappresenta una quota fondamentale dell'occupazione nel settore manifatturiero, ha accertato di aver subìto 130 milioni di euro di danni. Una parte di questi, è vero, verrà risarcita dall'assicurazione, ma non si sa ancora quanto.

La Regione, ad oggi, ha dato 5 milioni di euro su 130. Si tratta di un'azienda che rappresenta una realtà produttiva irrinunciabile in un territorio dove la Powertrain sembra molto propensa ad investire, perché il ca-

pitale umano in Molise è straordinariamente disponibile a consentire tutta la capacità organizzativa, che per un'impresa produttiva ha grande valore.

Noi però subiamo la concorrenza di Paesi i cui Governi portano avanti specifiche politiche di sviluppo economico con molta più sensibilità di quella fino ad oggi dimostrata dal nostro.

Quella che non c'è stata durante l'alluvione ed ancora oggi è l'immediatezza nella stessa reazione della protezione civile. Non dimentichiamo che lei stesso, signor Sottosegretario, o qualche altro esponente del Governo, ebbe qui a dirmi, quando affrontammo per la prima volta il tema dell'alluvione, che il Governo era già a conoscenza del fatto che un grave danno alluvionale avrebbe potuto riguardare il Molise.

Come mai allora vi siete fatti trovare così impreparati come Protezione civile? Come mai i lavoratori sono stati bloccati nelle aziende? Come mai il bestiame è andato distrutto? Come mai non si è riusciti a porgere alcun argine?

La situazione sul territorio molisano (e concludo, consegnando al Governo la documentazione) è gravissima e ancora non vi è stato posto rimedio. La diga viene tenuta sotto ogni credibile livello di sicurezza. Pensi, signor Sottosegretario, che in un territorio in queste condizioni il Governo spinge per costruire centrali elettriche per la produzione di un'energia che a quel territorio non serve e che nell'area ove già stanno costruendo una centrale arrecherà danni gravissimi in considerazione proprio del disastro idrogeologico esistente.

Si tratta, cioè, di una quantità innumerevole di problemi rispetto ai quali il Governo sembra assolutamente distante.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00942 sull'istituzione di servizi per la clientela da parte della RAI.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

BALDINI, *sottosegretario di Stato per le comunicazioni*. Signor Presidente, si ritiene opportuno premettere che non rientra tra i poteri del Governo quello di sindacare l'operato della RAI per la parte riguardante la gestione aziendale. Tali problemi rientrano infatti, ai sensi della legge n. 206 del 25 giugno 1993, recante «Disposizioni sulla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo», nelle competenze del Consiglio di amministrazione della società e ciò esclude qualsiasi possibilità di intervento governativo.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato dalla onorevole interrogante, si è provveduto a interessare la concessionaria RAI, la quale, in merito agli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo che si rivolgono al centralino RAI (numero telefonico 199123000) per inoltrare proteste, ha partecipato quanto segue.

Il costo medio della telefonata per utente al minuto varia da un minimo di 0,05 euro ad un massimo di 0,12 euro, a seconda della fascia oraria. La scelta di far pagare una tariffa agli utenti che telefonano al *call*

center della RAI, secondo quanto comunicato dalla stessa concessionaria, è stata determinata da specifiche scelte aziendali tendenti al contenimento dei costi.

La RAI ha poi reso noto che dall'analisi effettuata sul traffico telefonico dei primi tre anni riguardante il numero delle chiamate, i minuti delle conversazioni effettuate, nonché i costi sostenuti all'attuale prezzo di mercato, è emerso un risparmio di circa un 1.830.000 euro più IVA per circa un anno.

La stessa RAI ha precisato, inoltre, che l'eventuale utilizzazione di un numero telefonico verde al posto di quello in uso comporterebbe un maggior costo, che l'azienda ha quantificato in circa 2,5 milioni di euro più IVA per ogni anno, per il prevedibile aumento sia del numero delle telefonate sia della maggiore durata temporale delle conversazioni telefoniche.

A completamento dell'informazione, la concessionaria ha comunicato che la BBC in Gran Bretagna e la FTV in Francia offrono ai propri utenti il medesimo servizio a pagamento offerto dalla RAI.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS *(Verdi-U)*. Signor Presidente, ringrazio il Sottosegretario, ma ovviamente non mi posso assolutamente ritenere soddisfatta.

Le risposte date dalla RAI non tengono innanzi tutto conto del fatto che stiamo parlando di un servizio pubblico, che gli utenti di tale servizio corrispondono già all'azienda, come a tutti noto, un canone e che è ormai accertato, per quanto riguarda gli orientamenti in materia di corretta gestione dei servizi pubblici, che gli utenti possono ovviamente avanzare le loro osservazioni e le loro proteste con oneri che sono a carico delle aziende stesse.

Credo, quindi, che l'atteggiamento dell'azienda RAI violi tali regole fondamentali. È incredibile, da questo punto di vista, come non si tenga assolutamente conto degli orientamenti che ormai sono accertati.

Signor Sottosegretario, il consiglio di amministrazione avrà certamente la sua autonomia, ma ovviamente il canone viene fissato con legge. Ritengo sia nella facoltà del Ministro e quindi del Governo intervenire nei confronti della RAI per far presente che tale servizio deve essere attivato (così come si verifica per altre situazioni, per altre aziende che non sono neanche pubbliche) con un numero verde, dando pertanto la possibilità agli utenti di avanzare giustamente i propri reclami senza doverne pagare i costi.

Preannunzio che, da questo punto di vista, saranno assunte iniziative anche da parte delle associazioni degli utenti e dei consumatori nei confronti non solo della RAI, ma anche del Garante in ordine al rispetto di queste regole elementari.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00185 su una vicenda giudiziaria svoltasi presso il tribunale di Siracusa.

Ha facoltà di parlare il senatore Borea per illustrare tale interpellanza.

BOREA *(UDC)*. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, insieme ad alcuni colleghi ho voluto sottolineare, con questa interpellanza, una serie di provvedimenti richiesti dalla procura di Siracusa e di atti di indagine effettuati dalla stessa in palese violazione di legge.

In particolare, si evidenzia l'iscrizione nel registro degli indagati di un avvocato del Foro di Siracusa ad un anno e sette mesi di distanza da una intercettazione telefonica che lo vedeva interlocutore di un suo cliente indagato, nonostante il fatto che dallo stesso contenuto della conversazione fosse ben chiaro che quella telefonata riguardava l'esplicazione di una tesi difensiva con precisi riferimenti alla notifica di atti, alla necessità di acquisire i dati anagrafici dell'assunta persona offesa del reato contestato e, quindi, ad un'attività professionale difensiva dell'interlocutore.

Tali intercettazioni telefoniche, che sono state integralmente trasfuse, con grave pregiudizio per l'avvocato Favi, in un'ordinanza custodiale che riguarda lo stesso assistito dell'avvocato Favi, rappresentano una violazione dell'articolo 103 del codice penale, in quanto le conversazioni di imputati con il proprio difensore non possono essere utilizzate ai fini di indagine. Tra l'altro, risultava ben chiara la posizione di difensore dell'avvocato Favi, in quanto in una precedente perquisizione domiciliare subita dal suo cliente era stato addirittura ritrovato un atto di nomina dell'avvocato Favi quale difensore.

C'è un'ulteriore doglianza, e quindi una conseguente violazione di legge, in riferimento al mancato deposito di questi atti di indagine, con grave violazione della *discovery*, garantita dal codice processuale di rito, anche a seguito della novella costituzionale dell'articolo 111; deposito di atti che avviene con un notevole ritardo documentato, di oltre un anno, sol che si badi che lo stesso viene effettuato il 30 novembre 2001, su richiesta della difesa dell'avvocato Favi.

Alla verifica di questi atti, si ritrovano due annotazioni di servizio della squadra mobile di Siracusa relative ad attività di intercettazione di un incontro tra indagati, che risulta disposto dalla procura locale senza la preventiva autorizzazione del GIP.

E a poco vale il risultato di questa intercettazione, che pare non sia del tutto riuscita per motivi tecnici. In ogni caso, c'è un'ulteriore violazione di legge che viene contestata al rappresentante del pubblico ministero della procura di Siracusa che ha operato, in quanto nell'ordinanza custodiale emessa il 10 di ottobre, con il riferimento a queste intercettazioni telefoniche gravemente diffamatorie per l'avvocato Favi, si indicano due soggetti indiziati, uno dei quali è il Lorefice, un impiegato del tribunale di Siracusa, che è gravemente indiziato per un ipotesi di favoreggiamento, e che subisce addirittura nel marzo del 2000 la richiesta di una intercettazione telefonica dell'utenza, stranamente anch'essa non disposta

per tardività – quindi per un motivo tecnico – del gestore, cioè della Telecom.

Lo stesso Lorefice è oggetto di un atto di indagine personale, nel senso che la procura dispone l'accertamento, con richiesta specifica alla cancelleria del registro generale, se il Lorefice avesse avanzato una richiesta formale od informale di notizie che riguardino lo stesso registro degli indagati.

Tutte queste doglianze – lo segnalo all'onorevole rappresentante del Governo – sono state conclamate da sentenze della Corte suprema di cassazione – che fornirò poi al rappresentante del Governo per l'ulteriore seguito dell'interpellanza –, che ha dichiarato nulle ed inutilizzabili le intercettazioni telefoniche, con una decisione di rinvio, quindi di annullamento dell'ordinanza del GIP e di rinvio al GIP in sede.

Produco, quindi, l'ordinanza del GIP del tribunale di Siracusa, il parere del procuratore generale della Cassazione relativamente ad un altro ricorso (per il quale vi era una rinunzia in forza del precedente giudizio che ho richiamato) ed una sentenza del GUP del tribunale di Siracusa, che addirittura ritiene nullo, prosciogliendo il Favi, il verbale di interrogatorio del Lorefice, che ovviamente doveva assumere la posizione di indagato, e quindi essere interrogato con le garanzie difensive e non quale testimone di accusa nei confronti di Favi.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, l'interpellanza in oggetto ha consentito di acquisire notizie presso la procura della Repubblica di Siracusa e la procura generale di Catania.

Dalla lettura dell'interpellanza, si evince che i senatori che l'hanno sottoscritta ritengono che nel corso delle indagini svolte dalla procura della Repubblica di Siracusa nell'ambito del procedimento penale contrassegnato dal numero 1771 nel Ruolo generale notizie di reato del 2000 vi siano state delle violazioni di norme processuali e, in particolare, viene segnalato che: il nominativo dell'avvocato Francesco Favi sarebbe stato iscritto nel registro degli indagati della procura della Repubblica di Siracusa dopo oltre un anno rispetto al momento in cui i fatti oggetto dell'indagine erano stati conosciuti dal magistrato inquirente e, pertanto, in violazione della norma dell'articolo 335 del codice di rito; sarebbero state disposte intercettazioni telefoniche tra un indagato e un suo difensore, sebbene apparisse evidente che alcune delle conversazioni riguardavano proprio il rapporto di natura difensiva esistente fra i due soggetti, e ciò in violazione della disposizione di cui all'articolo 103 del codice di procedura penale; il deposito del materiale intercettato e la notifica dell'avviso di deposito non sarebbero avvenuti entro il termine di cui all'articolo 268 del codice di rito; si sarebbero effettuate operazioni di intercettazioni, sia pure non andate a buon fine, senza la necessaria autorizzazione del giudice; infine, il possibile indiziato, oltre all'avvocato Favi, del delitto di

violazione del segreto di ufficio, non sarebbe stato indagato, come doveroso, ma sarebbe stato interrogato quale persona informata sui fatti.

Va rilevato che, nel procedimento penale di cui si discute, nessuna operazione d'intercettazione telefonica è stata disposta, richiesta o prorogata da parte della procura della Repubblica di Siracusa, né in epoca antecedente all'arresto di alcuni degli indagati, né in epoca successiva a questo evento.

Viceversa, è avvenuto che, mentre la procura distrettuale di Catania procedeva ad un'autonoma inchiesta avente ad oggetto il fenomeno associativo ipotizzando la fattispecie di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, la dottoressa Silvia Minerva, sostituto procuratore in servizio presso la procura della Repubblica di Siracusa, conduceva una separata indagine su singoli episodi di usura ascrivibili ai medesimi indagati.

Questa separazione del lavoro era perfettamente a conoscenza dei magistrati inquirenti, i quali si scambiavano anche informazioni e documenti ai sensi dell'articolo 271 del codice di procedura penale. La procura distrettuale di Catania, nell'ambito dell'indagine afferente al delitto associativo, ha disposto, nel mese di marzo 2000, le intercettazioni telefoniche oggetto dell'interpellanza e, nel corso di tali intercettazioni, sono state registrate anche alcune conversazioni fra Santaera Giuseppe e l'avvocato Francesco Favi.

In data 20 novembre 2000, la predetta procura, a conclusione delle proprie indagini, ritenendo che nella condotta degli indagati non potesse ravvisarsi il delitto di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale, trasmetteva tutti gli atti, ivi compresi i verbali concernenti le intercettazioni telefoniche espletate, alla procura della Repubblica di Siracusa.

È da segnalare che il nome dell'avvocato Favi non era iscritto nel registro degli indagati della procura di Catania, malgrado la conoscenza del contenuto delle conversazioni da quell'ufficio disposte e intercorse fra Favi e il Santaera, e ciò in omaggio ad una valutazione prudente della posizione del legale, i cui elementi a carico non venivano valutati tali da determinare la necessità di una sua iscrizione immediata.

Deve rilevarsi come la nomina dell'avvocato Francesco Favi quale difensore di Santaera Giuseppe e, cioè, di uno degli indagati poi arrestati a seguito di provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa, aveva luogo soltanto in occasione di una perquisizione domiciliare eseguita in casa del Santaera il 6 ottobre 2000, onde, sia al momento in cui vennero registrate le conversazioni di cui all'interpellanza, sia nei mesi successivi, né la procura distrettuale di Catania né la procura di Siracusa erano a conoscenza del fatto che l'avvocato Favi fosse difensore di fiducia del Santaera e, in ogni caso, non si aveva una nomina ufficiale che potesse attestare un rapporto defensionale già instaurato.

La prudente valutazione del magistrato inquirente siracusano si protraeva fino al momento in cui la procura della Repubblica richiedeva al giudice l'adozione di misura cautelare a carico di Santaera Giuseppe e di altri indagati per il reato di usura.

La richiesta era del 22 giugno 2001 e l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari veniva emessa il 10 ottobre 2001.

A quel punto si poneva il problema della compatibilità fra la posizione di Santaera Giuseppe e quella del suo difensore, avvocato Favi (la cui nomina era già avvenuta il 6 ottobre 2000).

Il magistrato inquirente decideva allora, sempre in data 10 ottobre 2001, di iscrivere il nome dell'avvocato Favi nel registro degli indagati e contestualmente emetteva a carico del predetto un'informazione di garanzia ipotizzando il reato di favoreggiamento.

Quale effetto di tale iniziativa, Santaera Giuseppe, nel successivo interrogatorio di garanzia, era difeso dagli avvocati Trantino e Gennaro e non più dall'avvocato Favi, del quale revocava la nomina.

La sequenza dei fatti sopra menzionati evidenzia come la procura di Siracusa, lungi dal voler perseguire il legale, abbia voluto considerare in termini fortemente prudenziali la sua posizione e come l'iscrizione sia avvenuta solo allorquando la posizione del legale si era manifestata in termini radicalmente incompatibili con il mandato difensivo che il predetto andava a svolgere.

Vi è stato, in conclusione, un atteggiamento responsabile e tutt'altro che persecutorio, onde non appaiono condivisibili le preoccupazioni espresse nell'interpellanza.

A tale riguardo, si sottolinea come, dal momento della iscrizione dell'avvocato Francesco Favi nel registro degli indagati, il termine di sei mesi sia decorso senza il compimento di atti investigativi, onde il legale non ha subìto, sotto questo profilo, alcuna lesione.

Per quanto riguarda l'asserita violazione dell'articolo 103 del codice di procedura penale, deve ribadirsi che, fino alla data della perquisizione avvenuta il 6 ottobre 2000, l'avvocato Favi non era ufficialmente nominato difensore dal Santaera, onde le conversazioni intercorse fra l'indagato ed il legale non potevano essere assunte, da nessuna delle due procure, nell'ambito di un colloquio intercorrente tra un inquisito ed il suo difensore.

In ogni caso, si fa rilevare come, secondo giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, il divieto di intercettazione di conversazioni tra indagato e difensore viene meno nel caso in cui la stessa intercettazione costituisca lo strumento di consumazione del delitto.

Per quanto concerne il deposito del materiale intercettato e la notifica dell'avviso di deposito, si segnala che la procura distrettuale di Catania ha inviato gli atti per competenza alla procura della Repubblica di Siracusa nel novembre 2000, ma che tutti i plichi contenenti le bobine registrate sono stati trasmessi soltanto il 29 novembre 2000. Conseguentemente, solo in tale data la dottoressa Silvia Minerva ha potuto effettuare il deposito degli atti ai sensi dell'articolo 268 del codice di rito, non essendo stata in passato in condizioni di depositare l'intero materiale concernente le intercettazioni.

È da rilevare, in ogni caso, come, a seguito dell'adozione della misura cautelare, i difensori abbiano avuto conoscenza piena del contenuto

delle intercettazioni e come, pertanto, non vi sia stata alcuna reale lesione del diritto di difesa.

Il quarto punto delle censure mosse nell'interpellanza, afferente intercettazioni effettuate senza l'autorizzazione del giudice, riguarda un fatto che non sembra corrispondere a verità ma che, in ogni caso, non riguarda l'attività investigativa svolta dalla procura di Siracusa.

Per quanto concerne l'impiegato del tribunale Lorefice Giuseppe, possibile indiziato – a detta dei senatori interpellanti – oltre all'avvocato Favi, si segnala che la procura di Siracusa non ha ritenuto, alla stregua degli elementi raccolti, che sussistessero fatti investigativi concreti onde considerarlo un indagato ed iscriverlo nel registro generale atteso che, dalle intercettazioni, vi era la prova che uno degli indagati si era rivolto al Lorefice per avere notizie del procedimento, ma non vi era la prova che egli si fosse attivato per avere conoscenza del procedimento medesimo e delle indagini e che avesse comunicato tali dati agli indagati.

Corretta è stata, pertanto, la decisione di non iscrivere il Lorefice nel registro degli indagati e corretta è stata la scelta di interrogarlo non quale indagato ma quale persona informata sui fatti per cui si procedeva.

Naturalmente il Governo prende atto della documentazione prodotta dal senatore Borea, ma lo invita a dare corpo a tale documentazione attraverso una richiesta formale con lo strumento che riterrà più opportuno.

BOREA *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOREA *(UDC)*. Signor Presidente, devo dire che, nonostante l'apprezzamento per gli sforzi fatti dal rappresentante del Governo, vi è una profonda delusione per la risposta, probabilmente predisposta dagli uffici, che naturalmente trova sostegno nella relazione giustificatrice della proposta della procura di Siracusa.

Ci sono tre o quattro osservazioni che vorrei fare. Nella risposta si dice che il mandato difensivo viene assunto da parte dell'avvocato Favi il 6 ottobre 2000, in occasione di una perquisizione domiciliare in casa del Santaera; che quindi viene ufficialmente a conoscenza della Procura il fatto che l'avvocato Favi era il difensore di questo signore e che l'avviso di garanzia dell'ottobre 2001 all'avvocato Favi viene emesso il giorno successivo all'arresto del Santaera, per eliminarlo come difensore dello stesso in occasione dell'interrogatorio di garanzia.

Questo è un fatto di una gravità inaudita, e sono sorpreso che la procura di Siracusa lo porti a giustificazione di un atteggiamento fortemente prudenziale che avrebbe dovuto favorire l'avvocato Favi. Ma non finisce qui.

È evidente il contenuto della conversazione intercettata all'utenza del Santaera con il difensore, avvocato Favi, ed è assurdo ritenere che lo stesso non fosse il difensore del Santaera, anche perché la Cassazione, nella decisione di annullamento di questi atti di intercettazione, ha stabi-

lito che non ha rilevanza a quale procedimento si riferisce il mandato difensivo: vi è un divieto di intercettazione del colloquio del difeso e del difensore indipendentemente dal procedimento al quale lo stesso si riferisce.

È evidente, quindi, il capzioso artificio a cui ricorre la procura di Siracusa per trincerarsi dietro il rigorismo formale dell'atto di intercettazione, e quindi dell'utilizzazione dello stesso, perché precedentemente al 16 ottobre del 2000 si ignorava la posizione dell'avvocato quale difensore del Santaera.

Deriva dallo stesso contenuto della conversazione qual era il mandato difensivo affidato all'avvocato Favi, un mandato difensivo di natura civilistica, che riguarda la notifica di un atto, un decreto ingiuntivo che viene predisposto. Il mandato difensivo, per come è documentato da atti inconfutabili, risale al 16 marzo 2000 e quindi è antecedente alla conversazione registrata.

È sorprendente altresì – e quindi lo segnalo come fatto grave – riconoscere che soltanto il 29 novembre 2000 la procura di Siracusa riceve gli atti dalla procura distrettuale di Catania, di guisa che con questa osservazione si giustificherebbe il lamentato ritardo che rimane di un anno rispetto al deposito che avviene il 30 novembre 2001 su sollecitazione della difesa dell'avvocato Favi.

Un'ultima considerazione per quanto riguarda il coimputato ignoto o potenziale, il Lorefice, che viene sentito come persona informata dei fatti per incastrare l'avvocato Favi: anche questo interrogatorio è dichiarato nulla dalla sentenza del GIP che ha prosciolto Favi.

C'è un'attività di pervicace violazione di leggi processuali che regolano il processo penale ad opera della procura della Repubblica di Siracusa. Pertanto, l'interrogante si riserva di sollecitare per iscritto i poteri disciplinari del Ministro perché, per le conclamate violazioni di legge, avvii un procedimento disciplinare presso il Consiglio superiore della magistratura.

PRESIDENTE. Segue l'interpellanza 2-00317 sulla pubblicazione anticipata da un quotidiano delle motivazioni della sentenza del «processo Pecorelli».

Ha facoltà di parlare il senatore Ronconi per illustrare tale interpellanza.

RONCONI *(UDC)*. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, in data 12 febbraio 2003, il quotidiano «l'Unità» pubblicò ampi stralci virgolettati delle motivazioni della sentenza del «processo Pecorelli», che determinò a Perugia la condanna a ventiquattro anni del senatore Andreotti.

Al momento della pubblicazione su «l'Unità» le motivazioni della sentenza non erano state ancora depositate. Pertanto, chiedo al Governo quali iniziative ha assunto a seguito di questa gravissima fuga di notizie, che ha danneggiato gravemente la credibilità di quel tribunale, oltre che quella dell'imputato.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. In merito alla vicenda descritta nell'interpellanza del senatore Ronconi, si rappresenta che in data 2 aprile 2003 il Ministro ha promosso l'azione disciplinare nei confronti del dottor Maurizio Muscato.

Dall'esame della documentazione trasmessa dal Consiglio superiore della magistratura ed all'esito dei conseguenti accertamenti espletati, è stato infatti rilevato che il dottor Muscato ha gravemente mancato ai propri doveri, rendendosi immeritevole della fiducia e della considerazione di cui deve godere il magistrato e compromettendo il prestigio e la credibilità dell'ordine giudiziario.

È, infatti, risultato che il dottor Muscato, nella sua qualità di estensore della sentenza con cui la corte d'assise d'appello di Perugia, in data 17 novembre 2002, aveva condannato il senatore a vita Giulio Andreotti alla pena di ventiquattro anni di reclusione per l'omicidio del giornalista Carmine Pecorelli, rivelava al giornalista del quotidiano «l'Unità» Massimo Solani il contenuto della motivazione della sentenza suddetta prima che essa fosse formalmente depositata, mettendolo a parte di interi brani che venivano dal giornalista riportati, in forma «virgolettata», nel testo di un lungo articolo pubblicato, in via «esclusiva», sul menzionato quotidiano il giorno 12 febbraio 2003.

Ciò il magistrato faceva in data 11 febbraio 2003 nel presupposto che a quella data – avendo ricevuto dalla cancelleria il plico contenente la sentenza Pecorelli, firmata dal presidente del collegio dottor Gabriele Verrina, al quale egli, nella propria qualità di estensore, l'aveva trasmessa nei giorni precedenti ed avendovi a propria volta apposto la propria sottoscrizione – la sentenza medesima potesse considerarsi già depositata, nonostante la pronuncia si trovasse ancora nella formale disponibilità del presidente, al quale essa avrebbe dovuto essere riconsegnata onde metterlo in condizione, da un lato, di esercitare, in via definitiva, i propri poteri di controllo sul testo del delicato provvedimento e, dall'altro, di stabilire autonomamente l'effettivo e formale momento del deposito; ciò che inoltre il dottor Muscato faceva senza curarsi assolutamente di verificare l'effettiva esecuzione, a cura della cancelleria, dei rituali adempimenti di cui all'articolo 548 del codice di procedura penale (apposizione, ad opera del pubblico ufficiale addetto, della sottoscrizione e della data di deposito della sentenza medesima), che intervenivano solo in data 13 febbraio 2003, un giorno dopo la pubblicazione sul quotidiano.

Tale condotta è apparsa disciplinarmente rilevante sotto un quadruplice profilo.

In primo luogo, quello della violazione dei doveri di diligenza, per aver il magistrato maturato l'erronea convinzione dell'avvenuto deposito in data 11 febbraio 2003 della sentenza d'appello nel processo per l'omicidio Pecorelli, deliberata e pubblicata mediante lettura del dispositivo il 17 novembre 2002 ed il cui termine di deposito (fissato dal collegio in

novanta giorni) scadeva il 15 febbraio 2003. Erronea convinzione che si basava sulla mera congetturale deduzione – per il solo fatto di aver sottoscritto la motivazione della sentenza, già firmata dal presidente del collegio giudicante – del verificarsi, nel medesimo giorno di tale sua sottoscrizione, cioè l'11 febbraio 2003, dei presupposti sostanziali e formali dell'adempimento processuale, senza curarsi in maniera assoluta di verificarne l'effettiva esecuzione a cura della cancelleria e pur trovandosi la depositanda sentenza nella disponibilità del presidente, del cui potere-dovere di ulteriormente controllare il testo della sentenza non teneva conto alcuno.

In secondo luogo, quello della violazione dei doveri di correttezza innanzitutto nei confronti del collega presidente del collegio dottor Verrina, coinvolto suo malgrado in una inammissibile anticipazione della sentenza alla cui deliberazione aveva preso parte, anticipazione idonea a vulnerarne o a farne mettere in discussione – dall'opinione pubblica, dall'ambiente giudiziario e forense e dalle parti del processo – l'immagine di correttezza e riservatezza; inoltre, nei confronti delle parti processuali (imputati e parte civile, loro rispettivi difensori, pubblico ministero), costretti ad assistere – e questo è un dato che va sottolineato per la sua gravità – alla pubblicazione in «anteprima» su un quotidiano di corposi frammenti della motivazione della sentenza di loro interesse, prima ancora di poterne prendere personale conoscenza nelle inderogabili forme di rito previste dalla vigente normativa processuale. Come effetto, ciò determinava una lesione di particolare intensità alla posizione dell'imputato senatore Andreotti, intorno al quale si articolava l'intero predetto articolo del 12 febbraio 2003 del quotidiano «l'Unità», che sfruttava le indebite anticipazioni offerte dal dottor Muscato, gli esiti del cui antidoveroso comportamento si ponevano in contrasto con l'articolo 11 del codice etico dei magistrati (che prescrive al magistrato di agire «riconoscendo la pari dignità delle funzioni degli altri protagonisti del processo e assicurando loro le condizioni per esplicarle al meglio»).

In terzo luogo, quello della violazione dei doveri di riservatezza cui ogni magistrato deve conformare la propria condotta, nonché, più specificamente, dei doveri fissati dall'articolo 5 del codice etico della magistratura ordinaria (secondo cui «il magistrato non utilizza indebitamente le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio e non fornisce informazioni confidenziali su processi in corso»), per aver diffuso nei suddetti termini la falsa notizia dell'avvenuto deposito in data 11 febbraio 2003 della sentenza Pecorelli (poi eseguito il 13 febbraio 2003), nonché aver rivelato, l'11 febbraio 2003, al medesimo giornalista Solani del quotidiano «l'Unità» interi brani della motivazione della sentenza afferenti alla specifica posizione del senatore Andreotti, offrendogli la materiale disponibilità del testo scritto della sentenza o del relativo supporto informatico.

Brani che il cronista pubblicava il 12 febbraio 2003 in un articolo del quotidiano «l'Unità» dal titolo: «I giudici: «Ecco perché Andreotti è colpevole»», riproducendoli tra virgolette ed indicandone esplicitamente la fonte nella motivazione della sentenza Pecorelli. Reputava, quindi, di po-

ter fornire in esclusiva ad un giornalista suo conoscente – sulla base di rapporti che devono essere certamente indagati – il testo della motivazione della sentenza, cioè notizie concernenti un processo in corso non ancora definito nei diversi gradi di giudizio, senza averne preavvertito il capo dell'Ufficio giudiziario e senza comunque informare il presidente del collegio di corte d'assise d'appello che alla deliberazione di quella sentenza aveva partecipato.

In quarto luogo, quello della violazione dei doveri d'imparzialità, per aver concesso l'anticipazione dei motivi della sentenza Pecorelli in via esclusiva al solo quotidiano «l'Unità», spiccatamente caratterizzato in senso partitico e politico e portatore di orientamenti notoriamente non favorevoli alla posizione politica e processuale del senatore Andreotti, con ciò determinando, quale magistrato giudicante e quale estensore della sentenza d'appello, una compromissione dei suoi attributi di indipendenza ed imparzialità.

Invero, per effetto del canale informativo privilegiato istituito con il giornalista del quotidiano «l'Unità» (contegno che anche l'articolo 6 del codice etico dei magistrati stigmatizza: «il magistrato evita la costituzione o l'utilizzazione di canali informativi personali riservati o privilegiati»), per un verso esponeva a rischio la sua stessa credibilità di giudice – in termini di equidistanza dalle parti e di serenità ed equilibrio di giudizio – nello svolgimento del processo di appello per l'omicidio Pecorelli e, per altro verso, offuscava la sua stessa immagine di imparzialità, in palese violazione dei canoni di comportamento puntualizzati anche dal citato codice etico dei magistrati (articolo 8: «il magistrato garantisce e difende l'indipendente esercizio delle proprie funzioni e mantiene una immagine di imparzialità e indipendenza»; articolo 9: «nell'esercizio delle funzioni opera per rendere effettivo il valore dell'imparzialità (...) assicura che nell'esercizio delle funzioni la sua immagine di imparzialità sia sempre pienamente garantita»).

Sono stati letti alcuni articoli del codice etico proprio per sottolineare la gravità della condotta che viene imputata al magistrato.

RONCONI *(UDC)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONCONI *(UDC)*. Signor Presidente, mi dichiaro assolutamente soddisfatto sia della risposta, sia delle iniziative assunte dal Ministero rispetto a questa particolare e gravissima vicenda.

Desidero ricordare che il tutto avviene in una procura, quella di Perugia, che è già stata più volte oggetto di ispezioni ministeriali e dopo che alcuni dei protagonisti di quel tribunale sono stati segnalati al Consiglio superiore della magistratura, che spero dia una risposta definitiva sui comportamenti di alcuni di loro.

A mio giudizio, ci troviamo di fronte ad una evidente situazione di malagiustizia e di malogiornalismo. Vorrei infatti ricordare che queste in-

formazioni, impropriamente prodotte al quotidiano «l'Unità», venivano da questo pubblicate in data 12 febbraio 2003 con un articolo dal titolo: «I giudici: «Ecco perché Andreotti è colpevole»»; ricordo a tutti come è finita poi, in realtà, la vicenda processuale del senatore Andreotti.

Siamo di fronte ad una vera e propria collusione tra alcuni tribunali ed alcuni giornali di parte. Questo è davvero grave e lo segnalo all'Assemblea del Senato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-00017 sull'esclusione dei praticanti abilitati dagli elenchi dei difensori d'ufficio.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, in risposta all'interrogazione parlamentare del senatore Pasquini si rappresenta quanto segue.

Come emerge dalla delibera adottata sull'argomento dal Consiglio nazionale forense in data 21 febbraio 2003, la circolare del Consiglio nazionale forense del 5 giugno 2001 basa le sue argomentazioni su una interpretazione sistematica della riforma di cui alla legge n. 60 del 6 marzo 2001, ed in particolare sull'obiettivo prioritario di assicurare all'imputato la garanzia dell'effettività della difesa, garanzia che a parere del Consiglio nazionale forense – condiviso peraltro dal Ministero – non può essere pienamente apportata da chi non abbia ancora superato l'esame di abilitazione professionale.

Peraltro, la circolare contestata era prettamente finalizzata alla individuazione di un criterio comune e di una uniformità di condotta degli Ordini territoriali, senza voler essere in alcun modo vincolante per gli Ordini stessi.

Infine, non si delineano profili di incostituzionalità nel prediligere l'orientamento che esclude i praticanti avvocati dalla possibilità di essere inclusi nell'elenco dei difensori di ufficio, considerato che il pur ragionevole diritto a migliorare il proprio *status* professionale e il proprio reddito non è classificabile come diritto di rango costituzionale, quanto meno non della stessa rilevanza del diritto dell'imputato a vedersi garantite competenza e professionalità da parte del difensore di ufficio, difensore peraltro non di propria scelta come invece è quello di fiducia.

PASQUINI *(DS-U)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUINI *(DS-U)*. Signor Presidente, pensavo che il Governo in questo lungo periodo trascorso – sono quasi tre anni che è stata presentata questa interrogazione – avesse avuto tempo e modo di meditare su un'interpretazione che, a mio avviso, è assolutamente infondata.

Parlo dell'interpretazione della legge n. 60 del 2001, recante disposizioni in materia di difesa di ufficio, perché non è concepibile che ai praticanti abilitati sia consentito entro certi limiti di assumere incarichi penali in qualità di difensori di fiducia (quindi, in quel caso sono abilitati pur non avendo ancora superato l'esame), mentre gli è preclusa la facoltà si svolgere difese di ufficio pur in possesso del biennio di esperienza richiesto dalla citata legge n. 60.

Ho l'impressione che questa decisione attenga più alle limitazioni all'accesso all'esercizio della professione, che non alla garanzia dei diritti di difesa perché, ripeto, questi patrocinatori legali abilitati svolgono già incarichi penali in qualità di difensori di fiducia.

Mi reputo, quindi, del tutto insoddisfatto e credo che qualche elemento di riflessione debba venire anche dall'Unione Europea che invita i Governi nazionali a riesaminare il riordino delle professioni agli effetti dell'accesso delle società interprofessionali, delle tariffe, della pubblicità e di altre materie ancora.

Ritengo, pertanto, che tale questione debba essere affrontata nell'ambito di una riforma rispetto alla quale il Governo, pur in presenza di un testo unificato in Commissione giustizia, è da tempo latitante nella presentazione di un suo disegno di legge.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-01222 sulle modalità di versamento della cauzione alle cancellerie dei giudici di pace.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, in merito alla questione evocata nell'interrogazione del senatore Bucciero, si precisa che, con la circolare datata 13 agosto 2003, la competente Direzione generale della giustizia civile ha provveduto a stabilire le modalità di deposito della somma da versare a titolo di cauzione *ex* articolo 204-*bis*.

L'interrogante ha giustamente evidenziato – come peraltro gli accade sovente – che l'accertamento dell'esistenza dei requisiti richiesti per l'ammissibilità dell'impugnazione è riservato al giudice; pertanto, il rifiuto di ricevere i ricorsi in opposizione sprovvisti del deposito cauzionale deve considerarsi illegittimo.

La sopraccitata Direzione generale, in considerazione della difformità dell'applicazione sul territorio nazionale della normativa in argomento, ha pertanto provveduto, con nota del 31 ottobre 2003, a precisare che le cancellerie «sono tenute a ricevere i ricorsi in opposizione sprovvisti di deposito cauzionale essendo esclusivamente riservata alla valutazione dell'organo giudiziario la declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancato versamento della cauzione».

BUCCIERO *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUCCIERO *(AN)*. Signor Presidente, nel dichiararmi parzialmente soddisfatto, devo fare una domanda in rito. Poiché è notorio l'impegno istituzionale urgente del rappresentante del Governo, vorrei sapere se posso depositare agli atti la mia replica, essendo la stessa piuttosto articolata e lunga.

PRESIDENTE. Senatore Bucciero, questo scrupolo istituzionale le fa onore e quindi senz'altro in questa circostanza accetto la sua richiesta.

Segue l'interrogazione 3-01370 su un quesito formulato in occasione delle prove scritte per l'esame di avvocato, presentata dal senatore Bobbio che non mi sembra intenda rinunciare: la velocizzazione ha dei limiti.

Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere a tale interrogazione.

VALENTINO, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, vorrei innanzi tutto esprimerle il mio apprezzamento per aver consentito al senatore Bucciero di depositare la sua replica. Naturalmente, non intendo affatto esimermi dal rispondere all'interrogazione del senatore Bobbio, ci mancherebbe altro.

Con riferimento all'interrogazione dei senatori Luigi Bobbio e Centaro, si osserva quanto segue. L'articolo 17-*bis* del regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934, che disciplina le prove dell'esame di abilitazione per la professione forense, prevede che i candidati debbano superare tre prove scritte e prove orali.

Le prove scritte hanno per oggetto: «*a)* la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice civile; *b)* la redazione di un parere motivato, da scegliersi tra due questioni in materia regolata dal codice penale; *c)* la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale ed il diritto amministrativo».

In ottemperanza al disposto legislativo e stante il chiaro tenore della norma, tutte le tracce delle prove scritte dell'esame per l'abilitazione alla professione di avvocato aventi ad oggetto i pareri nella materia regolata dal codice civile e dal codice penale sono redatte sulla base di «questioni» che, in quanto già affrontate in sede giurisdizionale, permettono al candidato di redigere un parere motivato.

Trattandosi di pronunce della giurisprudenza che hanno risolto delle questioni concrete, verificatesi cioè nella pratica giudiziaria, le stesse riguardano necessariamente degli individui o delle categorie professionali presenti nella società (si pensi a tutte le tracce degli elaborati aventi ad oggetto la responsabilità dei sanitari per colpa medica), tra cui vi sono, a mero titolo esemplificativo, anche le forze dell'ordine, oltre che gli amministratori pubblici, gli amministratori di società, gli avvocati, i magistrati, ed altre.

Va da sé che si tratta di condotte riferibili a singoli individui e non certamente alle categorie di cui essi fanno parte; e ad esse fanno da contraltare condotte esemplari di appartenenti alle medesime categorie.

A tal proposito, è di fondamentale importanza il fatto che le tracce delle prove, al fine di permettere al candidato di affrontare la questione di diritto, facciano fedele riferimento alle circostanze di fatto, analizzate in tutti i loro elementi, che hanno formato oggetto di esame nel giudizio, conclusosi con sentenza passata in giudicato. Tale esigenza, come è ovvio, è più avvertita nella fattispecie di competenza del giudice penale.

La prova scritta concernente il parere motivato in materia regolata dal codice penale, indicata nell'interrogazione in argomento, si fonda sulla «questione» esaminata dalla Corte di cassazione, Sezione VI, nella sentenza n. 9737, del 13 luglio 2000, depositata e quindi resa di dominio generale il 15 settembre 2000 (pubblico ministero conclusione conforme), pubblicata integralmente nella rivista giuridica «Cassazione penale», 2001, fascicolo 3, pagine 847 e seguenti, n. 390, che riguarda proprio il caso che ha coinvolto un ufficiale di polizia giudiziaria.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOBBIO Luigi *(AN)*. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto. Certamente, la risposta all'interrogazione è ampia ed esauriente in relazione a tutto ciò che concerne la genesi e l'utilizzo del parere come momento di prova scritta al concorso per l'esame di abilitazione alla professione di avvocato.

Vorrei solo rilevare che mi sarei quantomeno atteso un ulteriore passaggio circa un'attenzione per il futuro da parte del Ministero in merito alla possibilità di evitare, nei casi in cui appunto i pareri riguardino appartenenti alle forze di polizia (visto che comunque nei casi che possono essere oggetto di parere, e quindi nei casi pratici dai quali si prende spunto, tutti i soggetti rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria), di concentrare l'attenzione, con la possibilità di una qualche forma di disdoro, nei confronti di un appartenente ad uno specifico Corpo di polizia giudiziaria, garantendo comunque la sostanza, l'efficacia e l'attitudine del parere richiesto a valutare le capacità professionali del candidato.

Mi riferisco, cioè, alla necessità di una migliore garanzia anche per l'immagine di Corpi benemeriti, evitando un riferimento allo specifico Corpo di polizia, nella fattispecie la Guardia di finanza, ma facendo un generico, e – ripeto – non incidente ai fini della validità della prova, riferimento agli ufficiali di polizia giudiziaria.

PRESIDENTE. Lo svolgimento delle interpellanze e delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

Mozioni e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza mozioni e interrogazioni con richiesta di risposta scritta, pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per le sedute di martedì 2 marzo 2004

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi martedì 2 marzo, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 10 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 10

I. Seguito della discussione generale del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, recante disposizioni urgenti concernenti il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché in materia di accise sui tabacchi lavorati (2720) *(Relazione orale).*

II. Discussione generale congiunta delle mozioni 1-00105, 1-00121, 1-00137, 1-00155, 1-00171, 1-00225, 1-00232, 1-00240, 1-00092 sul Mezzogiorno.

III. Discussione generale della mozione 1-00224 con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 157, comma 3, del Regolamento, sul morbo della lingua blu.

ALLE ORE 16,30

Seguito della discussione dei disegni di legge:

1. DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modificazioni degli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 104, 114, 116, 117, 126, 127, 135 e 138 della Costituzione (2544).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – STIFFONI. – Modifica all'articolo 67 della Costituzione (252).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BEVILACQUA. – Modifica all'articolo 58 della Costituzione per l'ampliamento dell'elettorato attivo per la elezione del Senato della Repubblica (338).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO. – Modifica dell'articolo 92 della Costituzione in materia di incompatibilità per le cariche di Governo (420).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Paolo DANIELI. – Modifica dell'articolo 116 della Costituzione per la concessione di statuti speciali alle regioni a statuto ordinario (448).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – EUFEMI ed altri. – Modifiche alla Costituzione concernenti la formazione e le prerogative del Governo e il potere di scioglimento anticipato delle Camere (617).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN. – Modifica degli articoli 58, 65, 70, 72 e 122 della Costituzione (992).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – ROLLANDIN ed altri. – Modifiche agli statuti delle regioni a statuto speciale (1238).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Modifiche all'articolo 135 della Costituzione (1350).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MASSUCCO ed altri. – Abrogazione del secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione concernente l'istituto del senatore a vita di nomina presidenziale (1496).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINO ed altri. – Modifica al Titolo primo della parte seconda della Costituzione (1653).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TONINI ed altri. – Norme per la stabilizzazione della forma di governo intorno al Primo Ministro e per il riconoscimento di uno Statuto dell'opposizione (1662).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 92, 94 e 134 della Costituzione (1678).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Integrazione dell'articolo 134 della Costituzione. Ricorso diretto alla Corte costituzionale avverso leggi approvate dal Parlamento (1888).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MALAN ed altri. – Norme per l'introduzione della forma di Governo del Primo Ministro (1889).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – NANIA ed altri. – Modifica degli articoli 55, 70, 71, 72, 76, 77, 83, 84, 85, 86, 87, 92 e 94 della Costituzione (1898).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – D'AMICO. – Norme sul Governo di legislatura e sullo Statuto dell'opposizione (1914).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TURRONI ed altri. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione, in materia di forma del Governo (1919).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BASSANINI ed altri. – Modifica degli articoli 49, 51, 63, 64, 66, 71, 72, 74, 76, 77, 82, 83, 88, 92, 94, 95, 134 e 138 della Costituzione e introduzione degli articoli 58-*bis*, 81-*bis*, 82-*bis* e 98-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo, garanzie istituzionali, statuto dell'opposizione e revisione della Costituzione (1933).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO e COMPAGNA. – Norme sulla forma di governo basata sull'elezione diretta del Primo Ministro. Modifica degli articoli 49, 72, 88, 92, 93 e 94 della Costituzione (1934).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASTORE ed altri. – Norme di revisione del Titolo V della Parte Seconda della Costituzione (1998).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifiche agli articoli 92 e 94 della Costituzione in materia di forma di governo (2001).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CREMA. – Modifica degli articoli 55, 56, 88 e 92 della Costituzione concernenti l'elezione della Camera dei deputati e la nomina del Presidente del Consiglio dei ministri (2002).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DEL PENNINO. – Modifiche al Titolo V della Parte II della Costituzione (2030).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – BARELLI. – Modifiche all'articolo 117 della Costituzione (2117).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifica all'articolo 60 della Costituzione (2166).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MANCINO ed altri. – Modifica degli articoli 55, 56, 57, 60, 61, 70, 94 e 135 della Costituzione in materia di Parlamento, Senato federale della Repubblica, numero dei deputati e modalità di elezione della Corte Costituzionale (2320).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PASSIGLI ed altri. – Modifiche all'articolo 60 della Costituzione (2404).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GRILLO. – Istituzione del Senato regionale della Repubblica e modifiche delle disposizioni relative agli organi elettivi delle regioni, ai referendum popolari e alle elezioni del Presidente della Repubblica e dei membri della Corte costituzionale (2449).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – VILLONE e BASSANINI. – Modifica degli articoli 57, 59, 60, 63, 69, 70, 76, 77, 82, 88, 92, 94, 95, 104, 116, 117, 120, 126, 127 e 135 nonché introduzione di un nuovo articolo 57-*bis* della Costituzione, in tema di composizione e funzioni del Senato della Repubblica, forma di governo, revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione, e composizione della Corte costituzionale (2507).

– DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – MARINI e COVIELLO. – Modifica degli articoli 70, 88, 92, 94 della Costituzione e introduzione dell'articolo 75-*bis*, nonché della disposizione transitoria e finale XVII-*bis* della Costituzione stessa, in tema di forma di governo e ripartizione della sfera normativa tra Governo e Parlamento (2523) *(Voto finale con la presenza del numero legale).*

La seduta è tolta *(ore 17,35).*

Licenziato per la composizione e la stampa dall'Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20,15

Allegato A

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Interpellanza con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, su una procedura di infrazione avviata dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia

(2-00501) (29 gennaio 2004)

GASBARRI, ROTONDO, IOVENE, LONGHI, BASSO, MACONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che in data 16 dicembre 2003 la Commissione europea ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia contestando il ricorso sistematico, da parte del Dipartimento della Protezione civile, allo strumento dell'ordinanza con conseguente affidamento degli appalti per l'acquisizione di beni e servizi attraverso la trattativa privata, in deroga alle normative vigenti nazionali e comunitarie, evitando ogni forma di pubblicità anche nei casi in cui non si ravvisa quella «estrema urgenza» prevista anche dalle normative comunitarie e che renderebbe possibile la deroga alle predette norme;

che i rilievi avanzati dalla Commissione evidenziano che:

1. nella maggior parte delle ordinanze non è ravvisabile una situazione di «estrema urgenza» derivante da avvenimenti imprevedibili e non imputabili all'amministrazione che renderebbe possibile una deroga alle disposizioni comunitarie in materia di pubblicità (direttive nn. 92/50/CEE, 93/36/CEE e 93/38/CEE);

2. quasi sempre l'urgenza degli interventi non deriva da «avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione» ma, al contrario, da eventi previsti o, quanto meno, largamente prevedibili da parte dell'amministrazione, o addirittura da situazioni di disagio o da carenze strutturali ben note all'amministrazione medesima quali le crisi idriche, oggetto di un gran numero di ordinanze in ogni parte d'Italia, o i «grandi eventi», conosciuti, come per il semestre italiano di Presidenza CEE, con larghissimo anticipo;

3. nel caso di crisi relative all'approvvigionamento idrico, la situazione che ha determinato l'urgenza potrebbe difficilmente dirsi «non imputabile all'amministrazione», atteso che sembra derivare essenzialmente dalla mancata attuazione di interventi già programmati e spesso già da tempo considerati urgenti, ma non attuati a causa di ritardi dell'amministrazione medesima;

4. le ordinanze sono state spesso reiterate più volte allo scopo di permettere l'attuazione degli interventi, spesso complessi, ivi previsti, il che evidenzia come di fatto non fosse strettamente necessario affidare i relativi appalti in deroga alle procedure comunitarie visto che il tempo disponibile avrebbe permesso lo svolgimento delle procedure ordinarie;

5. le ordinanze autorizzano generalmente le deroghe alla normativa in materia di appalti pubblici per tutti gli interventi contemplati, peraltro spesso indicati in modo generico, senza fare alcuna distinzione fra quelli che è strettamente necessario attuare con estrema urgenza e quelli che potrebbero essere attuati in tempi compatibili con il rispetto dei termini imposti dalle ordinarie procedure di gara;

6. anche nel caso di appalti non rientranti, in ragione del loro valore e del loro oggetto, nelle normative comunitarie, dovrebbe comunque venir rispettato quanto previsto nel Trattato di Roma in materia di «libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi» nonché «dei principi di non discriminazione e di trasparenza»;

che il ricorso allo strumento dell'ordinanza in deroga dalle norme appare essere in continuo aumento visto che circa l'80% delle ordinanze di cui la Commissione è a conoscenza sono state emanate nel periodo gennaio 2002/ottobre 2003, ovvero dopo che questo Governo aveva frettolosamente cancellato la neonata Agenzia per la Protezione civile riportando ogni competenza ad un Dipartimento della Presidenza del Consiglio che veniva affidato al Dott. Guido Bertolaso;

che la Commissione, conformemente a quanto previsto dall'articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea, ha invitato la Repubblica italiana a trasmetterle le sue osservazioni nel termine di due mesi dalla ricezione della comunicazione e, nelle more, in attesa delle valutazioni della Commissione stessa, ad «adottare le misure necessarie al fine di evitare che l'interesse comunitario sia posto in pericolo»;

che quanto rilevato dalla Commissione europea era già stato oggetto di numerose interrogazioni parlamentari, a firma dello scrivente senatore Gasbarri, in cui veniva denunziato l'uso improprio del potere di ordinanza specie per quanto concerne la gestione dei cosiddetti «grandi eventi» e l'estrema leggerezza nell'assegnazione degli appalti da parte del Dipartimento della Protezione civile, richiedendo che la questione venisse sottoposta all'attenzione della Corte dei Conti per le necessarie e conseguenti valutazioni, e ciò «anche per evitare per il futuro un abuso ed un uso improprio di tale strumento»;

che in particolare è stata denunziata l'interpretazione data dal Governo e dal Dipartimento della Protezione civile all'estensione contenuta nell'articolo 5-*bis* della legge n. 401/2001 «alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza», riferita soltanto ai «grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della Protezione civile» che, come recita l'art. 5 del decreto-legge n. 343/2001, è comunque limitata alle attività «finalizzate alla tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente

dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio», e non alla materiale organizzazione del «grande evento»;

che, malgrado quanto raccomandato dalla Commissione, ovvero di «adottare le misure necessarie al fine di evitare che l'interesse comunitario sia posto in pericolo» in attesa delle valutazioni della Commissione stessa, nelle successive sedute del Consiglio dei ministri in data 16 e 23 gennaio 2004 è stata decretata la proroga di ben nove dichiarazioni di stato d'emergenza e, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana in data 23/01/2004, sono stati pubblicati altri tre decreti di proroga di altrettanti stati d'emergenza,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Governo, salvo casi accertati di reale urgenza ed emergenza a seguito di eventi catastrofici e non prevedibili e con possibilità di deroga non generica ma circoscritta ad interventi specificamente indicati, non intenda sospendere, nelle more della decisione della Commissione europea, la pratica delle ordinanze in deroga da parte del Dipartimento della Protezione civile;

se il Governo non ritenga necessario, alla luce di quanto evidenziato dalla Commissione europea, sottoporre all'attenzione della Corte dei Conti per attento esame e per le necessarie e conseguenti valutazioni tutte le ordinanze di protezione civile che autorizzano deroghe alla vigente normativa ed emanate nel periodo gennaio 2002-ottobre 2003 e in particolare i contratti d'appalto, le convenzioni, le assunzioni a qualsiasi titolo di personale, le retribuzioni di commissari, consulenti ed esperti e gli altri provvedimenti in deroga da esse derivanti;

se il Governo non ritenga necessario sottoporre a verifica da parte della Corte dei Conti la proroga della dichiarazione di «grande evento» del semestre di Presidenza italiana della Unione europea fino al 30 settembre 2004, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 7 novembre 2003 in relazione ad «alcune complesse attività connesse alla celebrazione del semestre di Presidenza italiana della Unione europea» che si concluderanno solo nel corso del 2004;

se il Governo, visto che la procedura di infrazione in corso ha ampiamente dimostrato che, quanto meno dal punto di vista della correttezza amministrativo-contabile, il Dipartimento della Protezione civile si è rivelato una struttura estremamente carente e priva delle fondamentali conoscenze che stanno alla base di una corretta gestione della cosa pubblica, non ritenga opportuno far conoscere:

quali misure organizzative abbia preso per far fronte alle difficoltà evidenziate, e in particolare quale personale dirigenziale sia stato allontanato dal Dipartimento o posto in condizione di non operare attraverso l'attribuzione di incarichi di studio;

quale personale non dirigenziale del Dipartimento sia stato allontanato attraverso trasferimento ad altre strutture;

se il Governo non ritenga di ripensare alle scelte operative di questi anni che hanno visto la trasformazione del Dipartimento della Prote-

zione civile da struttura di previsione, prevenzione ed intervento in emergenza in agenzia per la realizzazione di iniziative che nulla hanno a che vedere con la Protezione civile, azzerando ogni attività nel campo della previsione e prevenzione, della formazione e del volontariato, anche sotto forma di impulso agli enti territoriali cui tali competenze sono state localmente delegate;

se non intenda procedere ad una totale revisione della struttura del Dipartimento della Protezione civile, per restituire allo stesso quelle doti di professionalità ed efficienza che lo hanno sempre contraddistinto sin dalla sua creazione.

Interrogazione sugli interventi a sostegno delle aziende molisane danneggiate dall'alluvione del gennaio 2003

(3-01154) (08 luglio 2003)

DATO. – *Al Ministro delle attività produttive.* – Premesso che:

a cinque mesi dall'alluvione rimangono ancora senza risposta alcuna le richieste dello stabilimento FIAT di Termoli: a fronte di un danno superiore ai 100 milioni di euro la Regione Molise non ha stanziato infatti nessun fondo;

la *joint venture* «Powertrain» è una azienda internazionale con stabilimenti in Italia, Germania, Australia, Inghilterra, Svezia, Polonia, Ungheria, Turchia e Brasile: più una realtà è competitiva, più può sperare nell'allocazione di nuovi prodotti; in caso contrario la marginalizzazione è sicura;

dopo l'alluvione del 25 gennaio scorso sia la FIAT che la Powertrain hanno investito sul sito termolese, garantendone il ritorno alla produttività, ma restando in attesa di segnali tangibili da parte della Regione, che non sono mai arrivati;

di fronte alle inadempienze del Governo regionale, l'azienda termolese rischia di perdere la commessa della produzione del cambio M40, un cambio destinato ai veicoli commerciali;

la produzione di tale cambio costituisce una opportunità irripetibile per il mantenimento dei livelli occupazionali e per lo sviluppo stesso del polmone produttivo molisano;

nello specifico molisano il settore automobilistico, tra stabilimenti Fiat ed indotto, copre il 20% del settore manufatturiero, costituendo quindi un comparto assolutamente vitale e strategico per la Regione Molise;

i lavoratori molisani, a causa del terremoto e dell'alluvione, hanno già pagato un prezzo durissimo in termini di perdite di posti di lavoro nonostante l'ottimo livello di produttività e professionalità,

si chiede di sapere:

se il Governo intenda adottare provvedimenti specifici a sostegno delle grandi aziende del basso Molise colpite dall'alluvione del 25 gennaio

scorso come pare già richiesto dal Presidente della Regione Molise on. Iorio;

in caso di risposta positiva, quali siano l'entità, i tempi e le modalità di erogazione nonchè i tipi di interventi, sia immediati sia di medio termine, che il Ministro interrogato intenda adottare al fine di salvaguardare i posti di lavoro e la professionalità dei cittadini molisani.

Interrogazione sull'istituzione di servizi per la clientela da parte della Rai

(3-00942) (19 marzo 2003)

DE PETRIS. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso che:

agli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo che si rivolgono al centralino della RAI per inoltrare proteste viene indicato di rivolgersi al numero telefonico 199123000, gestito dall'azienda medesima;

tale numero costituisce un servizio a pagamento e pertanto qualsiasi rimostranza concernente i programmi della RAI può essere inoltrata esclusivamente al costo di 0,12 euro al minuto;

gli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo già corrispondono all'azienda pubblica il canone fissato per legge;

appare paradossale e contrario ad ogni orientamento in materia di corretta gestione dei servizi pubblici che gli utenti possano avanzare osservazioni e proteste esclusivamente con oneri a loro carico,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario ed urgente intervenire sulla RAI affinché si provveda immediatamente ad istituire un servizio rivolto a raccogliere le osservazioni del pubblico mediante numero verde, in assenza di qualsiasi onere a carico dell'utenza.

Interpellanza su una vicenda giudiziaria svoltasi presso il tribunale di Siracusa

(2-00185) (05 giugno 2002)

BOREA, SUDANO, SODANO Calogero, EUFEMI, IERVOLINO, DANZI, SALZANO, RUVOLO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che:

risulta che in data 10 ottobre 2001 le forze di polizia hanno operato l'arresto di alcuni soggetti con l'accusa di estorsione ed usura. Il procedimento penale, denominato Santaera più altri con numero di R.G.N.R. 1771/00 Procura della Repubblica, Tribunale di Siracusa, è approdato alla fase del riesame delle misure di custodia cautelare, sede nella quale è avvenuto il deposito degli atti di indagine ritenuti utili dalla dottoressa Silvia Minerva, sostituto procuratore titolare del fascicolo;

a margine del medesimo procedimento in data 11 ottobre 2001 è stato notificato un avviso di garanzia ad altro soggetto, l'avvocato France-

sco Favi, difensore di fiducia del signor Santaera nel procedimento penale in questione;

all'avvocato risulta contestato il reato di favoreggiamento personale e di rivelazione di atti coperti dal segreto di ufficio, presunta attività illecita svolta in favore del signor Santaera Giuseppe;

specificamente l'avvocato Favi, secondo la tesi accusatoria, si sarebbe adoperato per fare conoscere al signor Santaera l'esistenza del procedimento penale a carico dello stesso e di altri soggetti. In quest'ottica, il professionista si sarebbe fatto rilevare il numero di iscrizione di R.G. del procedimento penale, con il concorso di un dipendente della Procura della Repubblica, ad oggi ignoto, in grado di accedere al registro degli indagati;

ferma restando l'assoluta e corretta autonomia del pubblico ministero dottoressa Silvia Minerva nell'esercizio dell'azione penale, vanno però evidenziate tutta una serie di anomalie comportamentali del rappresentante della pubblica accusa, che denotano l'evidente violazione di norme di legge poste in essere nella vicenda, tali da screditare l'azione complessiva della magistratura;

la contestazione al professionista si muove sulla scorta di intercettazioni telefoniche, avvenute in data 19 marzo 2000, cioè un anno e mezzo prima della comunicazione dell'avviso di garanzia;

risulta che in data 19 marzo 2000 l'utenza dell'indagato Santaera Giuseppe risultava sottoposta ad intercettazione telefonica, ed in pari data veniva identificato l'avvocato Favi quale interlocutore in alcune comunicazioni del Santaera. Infatti, gli investigatori provvedevano ad identificare, mediante richiesta al gestore di telefonia, l'intestatario della utenza chiamata dal signor Santaera;

dunque, al 19 marzo 2000 i soggetti eventualmente coinvolti nella vicenda poi contestata come rivelazione di segreto di ufficio risultavano assolutamente identificati, circostanza questa che sin da allora faceva sorgere in capo al PM procedente il dovere di iscrizione del professionista, difensore del Santaera, nel registro degli indagati, come previsto dall'articolo 335 codice di procedura penale;

la stessa norma, infatti, si esprime nel senso di «immediata iscrizione» della notizia di reato e della persona cui è attribuito il reato, così intendendo garantire lo stesso soggetto indagato;

malgrado la chiarissima espressione normativa, risulta che l'avvocato Favi è stato iscritto, come risulta da certificazione rilasciata dallo stesso pubblico ministero procedente, solo in data 11 ottobre 2001, cioè un anno e mezzo dopo l'acquisizione della notizia di reato;

ad avviso degli interpellanti il comportamento del pubblico ministero è assolutamente ingiustificato e priva il soggetto coinvolto di una serie di garanzie di difesa, costituzionalmente stabilite. L'arbitraria iscrizione nel registro degli indagati costituisce per giurisprudenza costante un grave illecito disciplinare. Il legislatore ha inteso con la previsione di cui all'articolo 335 privare il pubblico ministero di ogni discrezionalità circa l'iscrizione nel registro degli indagati, considerando la stessa *dies a*

quo per tutta una serie di garanzie difensive, non ultimo il termine di durata massima delle indagini;

nel caso in oggetto il pubblico ministero procedente, pur acquisendo una notizia di reato circostanziata anche dall'identificazione del soggetto ritenuto responsabile, non ha inteso adempiere all'obbligo di legge ed ha rinviato l'iscrizione al R.G.N.R. del soggetto di un anno e mezzo, circostanza ancora più grave se si considera che nel periodo intercorso tra l'acquisizione della notizia e l'iscrizione le indagini sono proseguite per tutti gli altri soggetti, per i quali si è adempiuto agli avvisi di rito, mentre per la posizione del professionista non è stato svolto alcun atto di indagine, salvo l'eccezione che si illustra successivamente;

al quadro delineato, di un'indagine scientemente ritardata di un anno e mezzo, con l'arbitrio della scelta del momento di iscrizione al registro indagati, va aggiunto un altro elemento a dir poco inquietante: in data 4 giugno 2001 venivano svolte indagini a carico dello stesso professionista, indagato «occulto», ed anche in questa circostanza il sostituto Procuratore ha ritenuto di non iscrivere il soggetto al registro notizie di reato;

dunque, anche in questa occasione, malgrado il nuovo ed unico atto di indagine, il pubblico ministero ha ritenuto di ritardare l'iscrizione di altri quattro mesi;

tale ultimo aspetto ha una sua duplice rilevanza nel lumeggiare il comportamento del rappresentante la pubblica accusa. Lo stesso magistrato sin dal 19 marzo 2000 aveva evidentemente scelto la linea della contestazione al professionista dei reati sopra indicati, tant'è che non ha svolto altra attività di indagine, fondando la contestazione sul risultato delle intercettazioni telefoniche già acquisite da un anno e mezzo;

l'atto di indagine del giugno del 2001, riguardando nominativamente il professionista (si tratta della richiesta nominativa alla cancelleria della Procura circa l'eventuale esistenza di un'istanza, a firma del professionista, di accesso al RE.GE.), evidenzia la scelta del pubblico ministero di perseguire anche l'avvocato, rendendo incredibile ed ingiustificabile l'ulteriore ritardo di quattro mesi nella iscrizione al registro indagati;

inoltre, rileva ancora osservare come sia stata disposta da parte del rappresentante della pubblica accusa l'intercettazione di telefonate intercorse tra un indagato ed il proprio difensore, circostanza, questa, ben nota agli investigatori, i quali dal semplice contenuto delle telefonate registrate avrebbero avuto la possibilità di rilevare il rapporto di natura difensiva esistente tra i due soggetti, l'indagato ed il difensore, considerato che nelle telefonate i due soggetti dialogavano espressamente di dati anagrafici della assunta parte offesa del reato di usura e di atti da notificare a quest'ultimo, senza peraltro considerare che gli investigatori, avendo identificato l'utenza chiamata dal signor Santaera, erano venuti a conoscenza che l'interlocutore dello stesso era un avvocato iscritto all'albo locale e ben noto alle stesse forze dell'ordine per svolgere l'attività di penalista, circostanza questa che in termini logici già di per se avrebbe dovuto fare attivare almeno la lettura critica delle conversazioni, le quali palese-

mente (si parla di un decreto ingiuntivo da notificare) evidenziavano il rapporto difensivo;

val solo la pena notare come il signor Santaera avesse conferito mandato difensivo scritto e con data certa all'avvocato Favi già in data 16 marzo 2000, alla presenza di testimoni. Sulla scorta di tale mandato il professionista intraprese poi tutta una serie di attività difensive, volte alla rappresentazione di un quadro che vedesse il Santaera semplice creditore della parte offesa del reato di usura, ed in quest'ottica si inquadra l'invio di una messa in mora con raccomandata con ricevuta di ritorno e, dunque, con data certa. L'invio della missiva fu preceduta dall'ottenimento, da parte dell'avvocato Favi, di un certificato di residenza della presunta parte offesa, che ha data certa dal timbro di rilascio del comune di Siracusa. Il certificato risultava necessario per evitare eventuali obiezioni circa il difetto nella notifica dell'atto ingiuntivo da recapitare alla parte offesa, attività, questa, tutta volta a dimostrare come il comportamento del Santera fosse quello di un normale creditore e non certo di un usuraio;

tale documentazione con le date certe e concomitanti con le telefonate intercettate tra il difensore avvocato Favi e l'assistito Santera sono state depositate al pubbblico ministero, il quale le ha comunque ritenute irrilevanti;

gli investigatori, conosciuto il contenuto delle conversazioni, si sarebbero dovuti immediatamente astenere dall'ascolto, come previsto dall'articolo 103, che vieta, appunto, categoricamente la captazione delle comunicazioni tra difensore ed indagato; si pensi che nelle telefonate veniva espressa la linea difensiva che avrebbe seguito il Santaera, il quale si ritrova oggi nell'impossibilità di adottare tale linea;

ad avviso degli interpellanti altro rilevo merita un'ulteriore circostanza che denota l'atteggiamento ed il comportamento del pubblico ministero. Infatti, nell'ottobre del 2000 la squadra mobile di Siracusa, delegata alle operazioni di intercettazione telefonica, provvedeva a depositare presso la segreteria del pubblico ministero il materiale intercettato (autorizzazioni alle intercettazioni, verbali di ascolto, trascrizioni sommarie), con il formale «chiusura delle operazioni». A decorrere da tale data, entro cinque giorni, il magistrato incaricato delle indagini avrebbe dovuto notificare agli indagati la «chiusura delle operazioni» come previsto dall'articolo 268 codice del procedura penale, così ponendo a disposizione delle parti processuali il materiale investigativo, con l'effetto di un'ampia *discovery*. Tale adempimento è stato in realtà evaso solamente ad un anno di distanza, in data 30 novembre 2001, e solo su sollecitazione del difensore divenuto nel frattempo indagato. Infatti, a novembre del 2001 l'avvocato Favi per mezzo dei propri difensori sollecitava il deposito del materiale in adempimento del disposto di cui all'articolo 268 del codice di procedura penale, venendo così a scoprire che le operazioni di ascolto erano avvenute un anno e mezzo prima e che il materiale giaceva nella segreteria del pubblico ministero procedente da più di un anno, senza che lo stesso avesse ritenuto proprio obbligo adempiere al dettato normativo;

infatti, il ritardo nel deposito sarebbe risultato consentito solo previa richiesta specifica da parte del pubblico ministero al Giudice per le indagini preliminari e per ragioni di segretezza delle indagini, come previsto e disciplinato dall'articolo 268, comma 5. In caso contrario al pubblico ministero residuava solamente il rispetto della legge e il deposito con contestuale notifica agli indagati. La norma ancora una volta è posta a tutela dei diritti di difesa e quindi di una *discovery* anticipata, in considerazione della particolare invasività del mezzo di indagine in questione;

come detto a tale obbligo il pubblico ministero ha inteso adempiere solamente a seguito della richiesta formale da parte dell'indagato, e ciò in quanto nell'occasione si è evidenziata la mancata adozione della procedura per il ritardo nel deposito delle intercettazioni telefoniche, quindi diciamo che si è realizzato un deposito «necessitato e costretto»;

anche la circostanza del ritardo immotivato è stata evidenziata dalle istanze formulate dal difensore, che hanno evidentemente imbarazzato il pubblico ministero, il quale non ha inteso nemmeno rispondere; avrebbe, infatti, dovuto ammettere, nel caso in specie, l'evidente violazione del dettato normativo;

la circostanza è ancora più grave considerata la riforma dell'articolo 111 della Costituzione, che ha introdotto quale principio di rilievo costituzionale proprio il contraddittorio tra le parti nel processo penale, cioè proprio il valore che il pubblico ministero ha leso con il proprio comportamento; ma ad avviso degli interpellanti il procedimento in oggetto vive altre gravissime anomalie;

nel corpo del materiale di intercettazione depositato il 30 novembre 2001 risultano presenti due annotazioni di servizio della squadra mobile di Siracusa, con le quali si dà atto di quanto avvenuto ed osservato da parte degli investigatori, nel corso di un incontro tra due indagati. In occasione di tali incontri gli investigatori, sempre nelle relazioni in questione, dichiarano che fu disposto un sistema di intercettazione delle stesse comunicazioni degli indagati. Le operazioni di intercettazione per problemi tecnici non andarono a buon fine, infatti i nastri risultarono non incisi. Tali intercettazioni risultano assolutamente abusive in quanto mai autorizzate dal GIP competente;

ad istanza della parte, si è fatto richiesta al pubblico ministero delle copie di tali autorizzazioni, nell'eventualità le stesse esistessero. Il pubblico ministero ha riscontrato la mancanza delle autorizzazioni ai sensi dell'articolo 267 del codice di procedura penale, così contravvenendo al preciso obbligo di legge. La circostanza della mancata incisione dei nastri nulla toglie, in termini giuridici, alla predisposizione di un servizio di intercettazioni tra presenti e quindi alla necessità della procedura autorizzativa di cui all'articolo 267 del codice di procedura penale;

anche a questa richiesta, avanzata dal professionista divenuto indagato, il pubblico ministero non ha inteso rispondere, perché ancora una volta avrebbe dovuto formalizzare per iscritto circostanze gravissime, come gravissimo è l'atteggiamento di protezione nei confronti degli inve-

stigatori, autori di un'irregolarità di natura disciplinare, perseguibile dalla Procura Generale competente, oltre che di un vero e proprio reato;

risulta che in sede di udienza di stralcio il 28 gennaio 2002 ai sensi dell'articolo 268 del codice di procedura penale si è rilevata da parte dei difensori degli indagati, e così trascritto a verbale, la stessa richiesta al GIP, il quale dichiarandosi incompetente in *sedes materiae* alla specifica domanda di stralcio di queste annotazioni di servizio ha comunque omesso di trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica, come impone viceversa la legge, avendo rilevato la difesa l'esistenza di intercettazioni abusive, e dunque l'esistenza di un reato;

nel corpo dell'ordinanza di custodia cautelare del 10 ottobre 2001, emessa per alcuni degli indagati, risulta che il pubblico ministero, con la richiesta, ed il GIP, in motivazione, hanno indicato due soggetti come indiziati di avere rivelato le notizie riservate circa l'esistenza di un procedimento penale agli altri indagati. Uno dei due indiziati, Giuseppe Lorefice, dipendente del Tribunale di Siracusa, è stato anche raggiunto da tali indizi di reato da far sì che il pubblico ministero procedente nel marzo del 2000 richiedesse il sistema di controllo e registrazione delle utenze in uso allo stesso Lorefice, richiesta accolta dal GIP;

nel prosieguo delle indagini il Lorefice è stato fatto oggetto di investigazioni specifiche;

infatti risulta che in data 4 giugno 2001 il rappresentante della pubblica accusa ha richiesto alla cancelleria della Procura della Repubblica l'esistenza di una richiesta nominativa di accesso al RE.GE., anche per il Lorefice, nominativamente indicato nella formale richiesta;

dunque, volendo riassumere, Lorefice viene fortemente indiziato, a seguito di alcune telefonate intercettate, di adoperarsi a favore degli altri indagati per conoscere l'esistenza del procedimento penale, così sfruttando la posizione di dipendente del Tribunale. Per questa ragione la squadra mobile tra marzo ed aprile 2000 sollecita il pubblico ministero, perché lo stesso disponga l'intercettazione delle utenze. Il pubblico ministero fa propria la richiesta degli investigatori e propone il controllo delle utenze al GIP, che dispone l'intercettazione;

il concessionario di telefonia competente però non evade la richiesta dell'autorità giudiziaria in tempo, e così l'attività di ascolto e registrazione non si attiva. I sospetti però sul Lorefice ci sono lo stesso, ed in data 4 giugno 2001 il pubblico ministero svolge attività di indagine specifica sul Lorefice con la richiesta già illustrata;

malgrado il complesso di tali atti investigativi risulta che Lorefice non è mai stato iscritto a registro degli indagati e il pubblico ministero, viceversa, ha proceduto ad assumerlo a sommarie informazioni testimoniali, così da non vedersi costretto ad informare il soggetto della facoltà di non rispondere e di nominare un difensore di fiducia;

risulterebbe che il tenore delle domande rivolte al Lorefice non è quello di una testimonianza, ma di un interrogatorio, considerato che al Lorefice vengono anche contestate tutta una serie di intercettazioni telefoniche, che lo vedevano interlocutore del Santaera. Chiaramente, perché altrimenti non si sarebbe compresa la ragione del trattamento, viene chiesto al Lorefice anche del professionista coinvolto nella vicenda;

è evidente l'intenzione del pubblico ministero di considerare il Lorefice come un testimone così che lo stesso non sia assistito dall'avvocato, e non si possa avvalere della facoltà di non rispondere;

anche questa violazione di legge denota, ad avviso degli interpellanti, l'assoluta ed incredibile visione che delle norme procedurali ha tale pubblico ministero,

per quanto esposto, per la incredibile mole di violazioni ed illegalità menzionate, si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare, e se non intenda avviare un'ispezione su quanto forma oggetto della presente interpellanza. Si rileva infatti, ad avviso degli interpellanti, l'abnormità ed illegalità del comportamento tenuto dal rappresentante la pubblica accusa il quale ha inteso in maniera evidente travalicare ogni margine di legalità, evidenziando una gestione personalistica del registro degli indagati, violando i diritti di difesa, assumendo a sommarie informazioni testimoniali soggetti che già sapeva raggiunti da gravi indizi di reato tali da consentire le operazioni di intercettazione, e che quindi avrebbero dovuto assumere la veste di indagati, omettendo di perseguire le responsabilità di operatori di polizia che hanno commesso abusi, così omettendo di procedere penalmente nei loro confronti, ed infine disponendo l'intercettazione di telefonate tra un soggetto indagato ed il difensore dello stesso.

Interpellanza sulla pubblicazione anticipata da un quotidiano delle motivazioni della sentenza del «processo Pecorelli»

(2-00317) (13 febbraio 2003)

RONCONI, D'AMBROSIO, GIULIANO, CIRAMI, NOCCO, GENTILE. – *Al Ministro della giustizia.* – Atteso:

che in data 12 febbraio 2003 il quotidiano «L'Unità» ha pubblicato ampi stralci delle motivazioni della sentenza del «processo Pecorelli» che ha determinato a Perugia la condanna a 24 anni del Sen. Giulio Andreotti;

che le motivazioni della sentenza sopra richiamata non risultano ad oggi ufficialmente depositate,

si chiede di conoscere quali urgenti iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo affinché si faccia chiarezza su un fatto gravissimo che getta una ulteriore luce sinistra sulla vicenda Andreotti e che riguarda una procura ed un tribunale già oggetto di ispezioni ministeriali e di segnalazioni al CSM.

Interrogazione sull'esclusione dei praticanti abilitati dagli elenchi dei difensori d'ufficio

(3-00017) (19 giugno 2001)

PASQUINI. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso che in data 7 giugno 2001 l'interrogante è venuto a conoscenza di una circolare del Consiglio Nazionale Forense interpretativa della legge n. 60/2001 (Disposizioni in materia di difesa d'ufficio);

rilevato che detta circolare propone ai Consigli degli Ordini degli Avvocati una interpretazione tendente ad escludere i praticanti abilitati al patrocinio dagli elenchi dei difensori d'ufficio, limitandosi a prevedere che il praticante abilitato che avesse esercitato la professione in materia penale precedentemente all'iscrizione nell'albo degli avvocati possa chiedere che tale periodo di esercizio venga computato ai fini della maturazione del biennio di cui all'articolo 7 della legge 6 marzo 2001, n. 60;

considerato che siffatta interpretazione del Consiglio Nazionale Forense lede diritti di rango costituzionale dei patrocinatori legali che si vedono ora spogliati di una facoltà che oltre a migliorare il proprio *status* professionale consente loro di accrescere il proprio reddito;

rilevato che vige in materia processualpenale il principio dell'equiparazione tra difesa d'ufficio e difesa di fiducia (cfr. Cassazione penale, sezione VI, 26 maggio 1997) e che, pertanto, è inammissibile che ai patrocinatori legali sia al contempo consentito, entro certi limiti, di assumere incarichi penali in qualità di difensori di fiducia e preclusa la facoltà di svolgere difese d'ufficio, pur in possesso del biennio di esperienza richiesto dalla novella n. 60 del 2001;

tenuto conto che, a titolo di esempio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, nella gestione dei corsi di aggiornamento professionale per il conseguimento dell'idoneità all'iscrizione negli elenchi dei difensori di ufficio, prima della circolare del Consiglio Nazionale Forense aveva dato un'interpretazione coerente della legge n. 60/2001 e conforme ai principi costituzionali, consentendo ai patrocinatori legali – che potevano dimostrare l'espletamento di attività penali in qualità di difensori d'ufficio o di fiducia per un periodo non inferiore ai due anni – di ottenere l'iscrizione in detti elenchi senza la previa frequenza dei corsi;

rilevato inoltre che la circolare del Consiglio Nazionale Forense risulta disattesa dai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Torino, Firenze, Pisa e Pistoia;

rilevato infine che i Consigli degli Ordini degli Avvocati, qualora adottassero l'interpretazione suggerita dal Consiglio Nazionale Forense, eserciterebbero una attività di carattere sindacale più che di regolazione interna delle proprie funzioni amministrative,

l'interrogante chiede di sapere quali iniziative il Ministro della giustizia intenda intraprendere perché venga evitata ogni possibile discriminazione, tra l'altro di dubbia costituzionalità, intervenendo per ripristinare

la possibilità, per i praticanti abilitati in possesso di due anni di effettivo svolgimento di attività di difesa penale *ex art*. 7 della legge n. 60/2001, dell'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio.

Interrogazione sulle modalità di versamento della cauzione alle cancellerie dei giudici di pace

(3-01222) (18 settembre 2003)

BUCCIERO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che la legge di conversione del decreto-legge n. 151 del 2003, legge n. 214 del 10 agosto 2003, «Modifiche al nuovo codice della strada», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 12 agosto 2003, ha apportato significative modificazioni, tra le altre, alle norme inerenti gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni, nonché ai procedimenti di opposizione alle sanzioni stesse;

che in particolare la formulazione dell'introdotto articolo 204-*bis* del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede, al comma 3, a pena di inammissibilità del ricorso, il versamento da parte del ricorrente in opposizione a sanzione amministrativa di cui allo stesso decreto modificato, di una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione inflitta presso la cancelleria del giudice di pace;

che, pur prescindendo da ogni valutazione circa la costituzionalità della norma suddetta, è necessario evidenziare come l'articolo 204-*bis* non preveda alcunché circa le modalità di versamento della cauzione citata, circostanza ancor più grave ove si consideri che, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto 10 marzo 1910, n. 149, tuttora vigente, le cancellerie non possono in alcun modo ricevere versamenti in denaro;

che tale vuoto normativo andrebbe disciplinato con uno strumento legislativo idoneo, quale il decreto ministeriale (se fossero state previste deleghe al Governo), ovvero con legge dello Stato:

che invece il Ministero della giustizia ha emanato, in data 13 agosto 2003, la circolare prot. n. 1/10678/7C codice stradale – (U), diretta ai presidenti delle Corti d'appello nazionali, invitandoli a diffondere presso gli uffici interessati l'istruzione di ricevere, allegato al ricorso, un libretto di deposito giudiziario aperto presso la Spa Poste Italiane, contenente il versamento della cauzione suddetta, e con ciò ritenendo di avere risolto ogni problema interpretativo;

– che tale circolare – recante peraltro nell'intitolazione un evidente errore, laddove in epigrafe si legge «Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria», ordinanza-ingiunzione citata non all'art. 204-*bis* bensì all'art. 205 – ha ingenerato nel personale amministrativo di diverse città d'Italia evidente confusione ed erronee convinzioni;

che, in particolare, le norme suddette risultano essere state applicate difformemente sul territorio nazionale, laddove non tutti gli Uffici

competenti avrebbero ricevuto le cauzioni in relazione alle opposizioni alle sanzioni elevate in epoca precedente al 13 agosto 2003, pur se iscritte posteriormente all'entrata in vigore della legge di conversione, mentre numerose cancellerie risultano essere a tutt'oggi in dubbio circa il dovere o meno ricevere il versamento della cauzione nel caso di opposizioni alle cartelle esattoriali;

che ancor più in particolare, a quanto consta all'interrogante, l'Ufficio iscrizioni a ruolo generale del giudice di pace di Roma risulta rifiutarsi categoricamente di ricevere ricorsi in opposizione sprovvisti del deposito cauzionale, così sovrapponendosi alla necessaria competenza giudiziaria e delegittimando il giudice naturale, laddove l'inammissibilità di un procedimento deve essere decisa con provvedimento del giudice adito;

che il comportamento testé descritto, oltre a privare i cittadini del sacrosanto diritto di accesso alla giustizia, può addirittura integrare gli estremi del reato previsto dall'articolo 328 del codice penale;

che la stessa Unione nazionale dei giudici di pace ha denunciato quanto sopra con un comunicato stampa diffuso in data 6 settembre 2003,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo, accertata in tempi brevi la veridicità dei fatti suesposti, ritenga di adottare misure idonee a reprimere tali ingiustificati ed illegittimi comportamenti, ristabilendo il diritto dei cittadini ad accedere liberamente alla giustizia e ad ottenere il provvedimento di legge dal proprio giudice naturale.

Interrogazione su un quesito formulato in occasione delle prove scritte per l'esame di avvocato

(3-01370) (29 dicembre 2003)

BOBBIO Luigi, CENTARO. – *Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze.* – Premesso che nell'ambito delle prove scritte per l'esame di avvocato è stato formulato ai candidati il seguente testo del «parere motivato su questione in materia penale»: «Tizio veniva avvicinato da Caio, Maresciallo della Guardia di Finanza, che gli riferiva di un esposto anonimo in merito a delle irregolarità commesse dalle aziende Alfa e Beta, per le quali Tizio svolgeva la propria prestazione professionale in qualità di dottore commercialista, facendogli intendere che avrebbe potuto occultare l'esposto evitando, in tale modo, delle conseguenze negative a Tizio stesso ed alle società in questione.

Tizio e Caio si incontravano tre volte presso l'abitazione del dottore commercialista: nel corso della 1a riunione si parlava del possibile intervento del Maresciallo per definire la vicenda; nel corso della 2a era quantificata la somma pretesa dal Sottoufficiale; durante la 3a vi era la consegna di una parte della somma.

Caio si reca da un legale per conoscere quali possono essere le conseguenze della sua condotta. Il candidato, assunte le vesti del legale, premessi brevi cenni sui delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Am-

ministrazione, rediga motivato parere soffermandosi sulla problematica sottesa al caso in esame»;

considerato:

che il parere è stato dettato a Roma il 17 dicembre 2003, mediante altoparlante, dall'avvocato Scoca ad aule unificate ed alla presenza di circa 3200 candidati;

che analoga procedura è stata adottata il medesimo giorno, presso gli altri distretti di corte di appello, nelle aule ove si sono svolte le prove d'esame in questione;

che agli interroganti appare indubbio l'assoluto difetto di senso delle istituzioni di chi ha ideato il tema e la carenza di capacità di comprensione della sua devastante portata, delegittimante di una istituzione che si è sempre distinta nella lotta all'evasione fiscale ma anche al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, nonché per il mantenimento dell'ordine pubblico, con un rilevante tributo di sangue;

che la portata gravemente diffamatoria nei confronti della Guardia di Finanza, divenuta paradigma esemplificativo di uno tra i reati più gravi per un pubblico ufficiale, è ad avviso degli interroganti evidente;

che è inaccettabile che uno Stato che fonda la propria libertà e le proprie garanzie sul sacrificio e sulla lealtà di istituzioni secolari come la Guardia di Finanza possa poi vederla indicata come esempio di fatti criminosi, ancorché in un quesito ipotetico di una prova di concorso,

gli interroganti chiedono di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano di voler accertare a chi si debba la proposizione del tema in questione;

se non ritengano necessario sospendere o sostituire il componente della Commissione autore del tema;

quali provvedimenti intendano adottare al riguardo, anche per riparare al gravissimo *vulnus* alla reputazione della Guardia di Finanza.

Allegato B

Intervento del senatore Bucciero in replica alla risposta del Governo all'interrogazione 3-01222

La norma sul deposito cauzionale (articolo 204-*bis* del codice della strada) è stata introdotta dalla Commissione competente nel corso dei lavori alla Camera su emendamento proposto dal relatore, onorevole Antonio Pezzella, senza alcuna spiegazione particolare (l'emendamento 6.011 risulta semplicemente approvato, senza illustrazione e discussione). Il Senato ha dovuto approvare il testo del decreto legge senza modificarlo, per pericolo che scadessero i termini per la conversione. È stato però approvato dal Governo un ordine del giorno (G106) con cui si è impegnato a modificare ulteriormente il codice della strada in alcune parti, tra cui proprio quella riguardante la cauzione.

Detta norma dal chiaro intento repressivo e defatigatorio rispetto alla proposizione dei ricorsi avverso i verbali dinanzi al giudice di pace ha posto non solo numerosi dubbi circa la sua legittimità costituzionale (e su cui la Consulta avrà modo di esprimersi nei relativi procedimenti incardinati) ma anche numerosi dubbi interpretativi sul metodo di applicazione, in quanto nell'ordinamento non è dato rinvenirne altra uguale.

In particolare detta previsione va direttamente a confliggere con il disposto dell'articolo 10 del Regio Decreto 10 marzo 1910, n. 149, ancora vigente, che vieta espressamente alle cancellerie di ricevere versamenti in denaro.

Ed ancora un altro dubbio si è posto per le cancellerie, ovvero quello di dovere accettare il deposito cauzionale anche per i procedimenti in opposizione alle ordinanze ingiunzioni disposte dal Prefetto, disciplinate dall'articolo 205 del codice della strada. Peraltro l'articolo 204-*bis* sembra espressamente escludere la necessità di tale versamento, posto che il comma 9 recita «Le disposizioni di cui ai commi 2, 5, 6 e 7 si applicano anche nei casi di cui all'articolo 205» e che l'obbligo del deposito cauzionale è invece previsto al comma 3 dello stesso articolo.

Ulteriori dubbi regnavano e regnano a tutto oggi circa la necessità del deposito cauzionale per l'ammissibilità del procedimento in opposizione a cartella esattoriale.

Il Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione Generale della Giustizia Civile, con nota del 13/8/2003 ha tentato di chiarire in parte i suddetti dubbi, in maniera però non efficace in quanto anche successivamente alla sua emanazione le cancellerie competenti hanno applicato la norma di cui all'articolo 204-*bis* in maniera del tutto difforme tra di loro.

Detta nota/circolare ha per di più generato un danno ulteriore in quanto nell'intitolazione recava un errore evidente, laddove in epigrafe recava l'intitolazione «Versamento della cauzione in caso di ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria» (caso regolato dall'articolo 205), mentre nel testo faceva espresso riferimento all'articolo 204-*bis* (che regola l'opposizione a sanzione e al comma 9 non richiama l'applicabilità del coma 3 – cauzione – per i procedimenti di cui all'articolo 205).

In particolare nell'interrogazione si è denunciato l'illegittimo comportamento della cancelleria del giudice di pace di Roma, che nel periodo dall'agosto a tutto l'ottobre del 2003 rifiutava pervicacemente ed energicamente (erano addirittura affissi cartelli in tal senso) di ricevere e dunque di iscrivere ricorsi in opposizione, sia a sanzione che ad ordinanza ingiunzione, se privi del deposito cauzionale, con ciò sovrapponendosi alla decisione del giudice circa l'improponibilità e inammissibilità del ricorso stesso e privando il cittadino del diritto alla sentenza del proprio giudice naturale.

Sappiamo che in data 30/10/2004 il Ministero, con nota integrativa alla circolare precedente, del medesimo Dipartimento sopra citato, con ogni probabilità a seguito di indagine sollecitata dalla interrogazione cui oggi risponde, ha *in primis* «aggiustato» il titolo della circolare denominandola «Versamento della cauzione nell'ipotesi di ricorso ex articolo 204-*bis* codice della strada» e poi ha chiarito, «bacchettando» con ciò le cancellerie colpevoli, che gli Uffici sono in ogni caso tenuti ad accettare i ricorsi privi di cauzione, lasciando impregiudicata la valutazione circa l'eventuale inammissibilità, rimessa all'autorità giudiziaria.

La risposta del Ministero non soddisfa l'interrogante, il quale rileva che, nonostante la «bacchettata» nessun provvedimento è stato preso dal Ministro nei confronti del responsabile di cancelleria il quale per ben tre mesi si è reso colpevole di mortificare illegittimamente i diritti dei cittadini – soprattutto i meno abbienti –, molti dei quali si sono trovati nell'impossibilità oggettiva di far valere le proprie ragioni ed hanno ormai perso il termine per presentare ricorso avverso sanzioni che potrebbero essere state illegittimamente comminate.

Si rileva, infatti, che la questione della legittimità della cauzione è stata rimessa alla Consulta, da numerosi giudici di pace, specie per procedimenti incardinati senza il versamento della cauzione. Se la Corte costituzionale, la quale ha fissato l'udienza per il prossimo 10 marzo, dovesse ritenere l'incostituzionalità dell'articolo 204-*bis in parte qua*, si sarebbero ingiustificatamente pregiudicate le ragioni dei cittadini che si sono visti rifiutare i ricorsi dalla cancelleria romana. È giusto chiedersi chi pagherà per loro.

E come se non bastasse, apprendo proprio oggi che il giudice coordinatore dell'ufficio del giudice di pace di Roma ha diffuso a tutti i giudici e a tutto il personale di cancelleria un ordine di servizio datato 8/1/04 in cui si afferma che su indicazione del Presidente del tribunale di Roma l'obbligo di deposito cauzionale deve essere esteso, *pena la dichiarazione*

di inammissibilità da parte del giudice, al ricorso ad ingiunzione prefettizia.

Ritengo a dir poco scandaloso detto ordine di servizio, in primo luogo perché sembra agire d'imperio su una decisione riservata alla libera valutazione del singolo giudice del merito, in secondo luogo perché la legge non prevede detto obbligo, come ho già spiegato prima.

Ed allora chiedo nuovamente al Ministro quali concrete misure intenda adottare al fine di reprimere tali comportamenti da parte del personale degli uffici giudiziari, posto che di tutta evidenza la nota del 31/10/04 non è stata in alcun modo sufficiente.

Sen. BUCCIERO

Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sen. Bucciero Ettore
Modifica degli articoli 204-*bis*, 205, 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada», inerenti gli illeciti amministrativi e le relative sanzioni e introduzione di talune norme complementari in relazione alla competenza ed al procedimento dinanzi al giudice di pace (2790)
(presentato in data **25/02/2004**)

Ministro Interno
Ministro Riforme e devoluz.
Ministro politiche comunitari
(Governo Berlusconi-II)
Disposizioni concernenti i membri del Parlamento europeo eletti in Italia, in attuazione della decisione 2002/772/CE, nonchè in materia elettorale (2791)
(presentato in data **26/02/2004**)

Sen. Manzione Roberto
Nuove norme in materia di azioni collettive a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (2792)
(presentato in data **26/02/2004**)

Sen. Pedrizzi Riccardo, Bevilacqua Francesco, Bonatesta Michele, Curto Euprepio, Meduri Renato, Pace Lodovico, Salerno Roberto
Disciplina del bilancio sociale (2793)
(presentato in data **26/02/2004**)

Sen. Lauro Salvatore
Istituzione di una casa da gioco nell'Arcipelago Campano (2794)
(presentato in data **26/02/2004**)

Sen. Costa Rosario Giorgio
Disposizioni in materia di produzione e di commercializzazione del pane (2795)
(presentato in data **26/02/2004**)

Disegni di legge, assegnazione

In sede referente

2ª Commissione permanente Giustizia
Sen. Battafarano Giovanni Vittorio
Proroga delle funzioni dei giudici di pace (2746)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio
(assegnato in data **26/02/2004**)

3ª Commissione permanente Aff. esteri
Sen. Malabarba Luigi, Sen. Sodano Tommaso
Riorganizzazione della cooperazione allo sviluppo (2728)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 4º Difesa, 5º Bilancio, 6º Finanze, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º Industria, 11º Lavoro, 12º Sanità, 13º Ambiente, 14º Unione europea, Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori, Commissione straordinaria diritti umani
(assegnato in data **26/02/2004**)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.
Sen. Fabris Mauro ed altri
Nuove norme in materia di dispositivi per la sicurezza nelle manovre in retromarcia di veicoli pesanti (2657)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 10º Industria, 14º Unione europea
(assegnato in data **26/02/2004**)

8ª Commissione permanente Lavori pubb.
Sen. Veraldi Donato Tommaso ed altri
Nuove norme per l'ammodernamento del settore portuale (2761)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 4º Difesa, 5º Bilancio, 6º Finanze, 10º Industria, 11º Lavoro, 13º Ambiente, 14º Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **26/02/2004**)

10ª Commissione permanente Industria
Sen. Greco Mario
Istituzione del marchio «Made in Italy» per la tutela della qualità delle calzature e prodotti di pelletteria, del tessile, dell'abbigliamento, del mobile imbottito, nonché delega al Governo in materia di normativa di incentivazione (2698)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 6º Finanze, 11º Lavoro, 14º Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **26/02/2004**)

13ª Commissione permanente Ambiente
Sen. Baratella Fabio
Interventi per la salvaguardia e lo sviluppo del Polesine (2558)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 5º Bilancio, 7º Pubb. istruz., 8º Lavori pubb., 9º Agricoltura, 10º Industria, 14º Unione europea, Commissione parlamentare questioni regionali
(assegnato in data **26/02/2004**)

Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nella seduta di ieri, la 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) ha approvato il disegno di legge: «Modifica all'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n. 120, in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici» (2379) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

Disegni di legge, rimessione all'Assemblea

6ª Commissione permanente Finanze
Dep. Lettieri Mario ed altri
Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari (2467)
previ pareri delle Commissioni 1º Aff. cost., 2º Giustizia, 5º Bilancio, 14º Unione europea
C.3227 approvato dalla Camera dei Deputati;
Ai sensi dell'articolo 35, comma 2, del Regolamento, già deferito in sede deliberante, alla 6ª Commissione permanente (Finanze), è stato rimesso alla discussione e alla votazione dell'Assemblea.; precedentemente deferito in sede referente, alla 6ª Commissione permanente (Finanze)
(assegnato in data **21/01/2004**)

Parlamento europeo, trasmissione di documenti

Il Segretario generale del Parlamento europeo, con lettera in data 23 gennaio 2004, ha inviato il testo di tre risoluzioni e di due posizioni, approvate dal Parlamento stesso nel corso della tornata dal 15 al 18 dicembre 2003:

una posizione sulla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo inteso a rinnovare l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d'America (*Doc*. XII, n. 326). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 7ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2004 (*Doc*. XII, n. 327). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sui risultati della Conferenza intergovernativa (*Doc*. XII, n. 328). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª e alla 14ª Commissione;

una posizione sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere sulla proroga del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria

previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio sulla pesca al largo della Costa d'Avorio per il periodo dal 1º luglio 2003 al 30 giugno 2004 (*Doc*. XII, n. 329). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione permanente;

una risoluzione sulla coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche (*Doc*. XII, n. 330). Detto documento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 143, comma 1, del Regolamento, alla 3ª, alla 9ª e alla 14ª Commissione.

Mozioni

CAVALLARO, BASTIANONI, BATTISTI, BEDIN, CAMBURSANO, COVIELLO, DANIELI Franco, DATO, DETTORI, FORMISANO, LIGUORI, MANCINO, MANZIONE, TOIA, VERALDI. – Il Senato,

premesso che:

la realizzazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia mediante misure appropriate in materia di prevenzione della criminalità costituisce uno degli obiettivi fondamentali dell'Unione europea, secondo quanto previsto dall'art. 2 del Trattato istitutivo dell'Unione;

che l'articolo 31 del medesimo Trattato sull'Unione specifica le forme di azione comune nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale;

che, sulla base delle disposizioni del Trattato, le Istituzioni comunitarie competenti hanno adottato atti normativi volti a rendere concretamente raggiungibili le finalità sopra richiamate;

che tali atti comunitari richiedono, conformemente alla loro natura, di essere attuati nell'ordinamento italiano e che tale attuazione costituisce un preciso obbligo per lo Stato, sulla base degli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione;

che, nonostante la precisa sussistenza di tali obblighi di natura costituzionale, lo Stato italiano risulta a tutt'oggi, in materia, completamente inadempiente, e ciò essenzialmente per la mancanza di un adeguato impegno ed interessamento da parte del Governo;

che tale inerzia si lascia apprezzare negativamente anche sul piano della responsabilità politica dell'Esecutivo, in una materia - come quella della presentazione dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzioni di trattati internazionali - tradizionalmente affidata all'iniziativa del Governo;

che la stampa quotidiana (cfr. «Il Sole 24 Ore» del 4 febbraio 2004) ha evidenziato l'assenza di interesse del Governo ad una sollecita approvazione di una nutrita serie di disegni di legge esecutivi di accordi internazionali nella materia della cooperazione giudiziaria e che sul medesimo giornale, pochi giorni dopo (13/02/2004), lo stesso ambasciatore del Regno Unito nel nostro Paese ha incoraggiato l'Italia a muoversi con fi-

ducia nello spazio della collaborazione giudiziaria tra i Paesi europei contro il crimine;

che tale quadro complessivo di disinteresse ed inerzia stride palesemente con le conclamate manifestazioni di impegno del Governo in ordine alla volontà di assicurare una pronta ed efficace azione di contrasto della criminalità ed a favore della sicurezza dei cittadini;

che appare evidente che la effettiva volontà di contrastare seriamente la criminalità non può che partire dalla realizzazione di adeguate forme di collaborazione giudiziaria, atte a fronteggiare le forme di criminalità transnazionale ed internazionale, sicuramente oggi le più insidiose e pericolose;

che l'impegno del Governo ad una sollecita approvazione degli strumenti internazionali elaborati in materia di cooperazione giudiziaria costituirebbe, innanzi tutto, manifestazione di coerenza con punti essenziali del proprio programma politico, oltre che del tante volte ricordato, durante il semestre di presidenza italiano, spirito europeistico della maggioranza,

impegna il Governo ad attivarsi al fine di dare piena attuazione agli impegni presi in sede europea ai fini del contrasto della criminalità.

(1-00241)

TOIA, IOVENE, BONFIETTI, DANIELI Franco, SOLIANI, Baio Dossi, FORLANI, BOLDI, DE ZULUETA, PIANETTA. – Il Senato,

premesso che:

la parlamentare colombiana ed ex candidata alla Presidenza della Repubblica Ingrid Betancourt, che per il suo coraggioso impegno politico e civile a favore della libertà, della democrazia, della legalità e del rispetto dei diritti umani nel suo Paese è divenuta il simbolo della lotta contro ogni forma di prevaricazione e di violenza per una possibile rinascita politica ed economica della Colombia, dal 23 febbraio 2002 è stata privata della libertà ed è tenuta in ostaggio dalle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC) come loro reazione violenta al fallimento del dialogo, interrotto il 20 febbraio 2002 dopo tre anni di negoziati, che aveva portato l'allora presidente Pastrana a concedere ad esse un'ampia zona smilitarizzata nel centro del paese;

ribadendo la responsabilità delle FARC nel rapimento di Ingrid Betancourt, va in ogni caso condannato il ricorso alla violenza dei gruppi guerriglieri colombiani che genera a sua volta violenza e diventa controproducente corto circuito rispetto ai loro obiettivi dichiarati di maggiore libertà e di rispetto dei diritti, non facendosi però scrupolo di calpestare la vita e la dignità di molti cittadini colombiani rapiti e tenuti come ostaggi;

in molte parti del mondo si sono promosse numerose iniziative per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla drammatica condizione di Ingrid Betancourt, dalla candidatura al Premio Nobel per la Pace 2004 alla campagna denominata «Ingrid Betancourt Cittadina Onoraria», che ha visto già aderire più di mille comuni di diverse nazioni, tra cui anche quattro

comuni italiani compreso quello di Roma, e che ha portato il 5 febbraio 2004 al conferimento della cittadinanza onoraria di Bogotà;

la nuova legge antiterrorismo colombiana, approvata nel dicembre 2003 per sconfiggere la guerriglia di estrema sinistra delle FARC e dell'ELN, che assegna funzioni giudiziarie alle forze di polizia e all'esercito che potranno perquisire abitazioni, mettere sotto controllo i telefoni e trattenere i sospetti senza bisogno di un'autorizzazione del magistrato, è stata durante criticata dall'ONU e dalle organizzazioni per i diritti umani e a gennaio il commissario europeo Chris Patten ha espresso le perplessità dell'Unione europea durante una visita a Bogotà;

la manifestazione di recente disponibilità al dialogo delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia, insieme alle ultime notizie sulla prigionia della Betancourt, sono giunte il 12 gennaio 2004 tramite Raul Reyes, considerato il «Ministro degli esteri» delle FARC, che in una intervista all'emittente televisiva francofona TV5, denunciando una chiusura nei confronti dell'intransigenza del presidente Uribe ma mostrando disponibilità a dialogare con i governi stranieri, ha dichiarato che «le FARC mantengono la loro volontà di raggiungere un accordo umanitario» che preveda oltre al rilascio della parlamentare colombiana anche lo scambio di prigionieri con la contestuale liberazione di 300 guerriglieri detenuti nelle carceri colombiane e una ventina di politici, una quarantina di militari e tre statunitensi ancora in ostaggio delle FARC;

in un comunicato delle FARC emesso il 14 gennaio 2004, riportato il giorno dopo nell'edizione digitale del quotidiano francese «Le Monde», si legge che l'arresto in Ecuador del *leader* della guerriglia colombiana Simon Trinidad «ha fatto fallire la missione clandestina che gli aveva assegnato il segretario delle FARC per cercare in Ecuador un luogo adatto per la riunione con il segretario generale dell'ONU Kofi Annan e James Lemoyne - inviato speciale dell'ONU in Colombia - e per l'incontro previsto con alcuni rappresentanti francesi per trovare una soluzione definitiva al sequestro di Ingrid Betancourt";

in questi giorni in Colombia si intensificano di nuovo le prove di dialogo tra guerriglieri di sinistra e paramilitari di destra con il governo, grazie anche alla mediazione della Chiesa locale e alle aperture manifestate dal presidente Uribe che nel recente viaggio in Europa si è detto pronto all'accordo umanitario alla sola condizione che questo non rafforzi la guerriglia,

impegna il Governo a porre in essere tutte le azioni politiche e diplomatiche in campo internazionale, sia sul piano bilaterale che multilaterale, affinché, più in generale, sia riannodato il dialogo tra il governo colombiano e tutte le componenti della guerriglia per giungere ad una reale pacificazione del Paese anche attraverso una revisione della recente legge antiterrorismo e, in particolare, sia raggiunto un accordo per uno scambio di prigionieri a fini umanitari che veda anche Ingrid Betancourt libera di tornare alla sua famiglia e all'attività di parlamentare.

(1-00242)

Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FILIPPELLI. – *Al Ministro della salute.* – Premesso che:

il Ministero della salute, con ordinanza dell'11.05.2003, ha disposto l'avvio di una campagna vaccinale obbligatoria per l'eradicazione della febbre catarrale degli ovini, rivolta a fini preventivi nei confronti di tutti i ruminanti e quindi anche di caprini, bovini e bufalini, utilizzando vaccini attenuati dei sierotipi 2 e 9;

l'unico farmaco disponibile risale al 1947 e viene dal Sudafrica; contenendo virus vivi coltivati su linee cellulari, può importare malattie sconosciute e incontrollabili;

molti Paesi colpiti dalla malattia non usano il farmaco; Stati Uniti, Australia, Grecia, Portogallo lasciano che gli animali si immunizzino da soli;

il farmaco non è registrato in Europa, dove non ha passato collaudi né controlli di sicurezza, non è andato al vaglio di esperti esterni, non ha avuto l'approvazione dell'Agenzia medica europea (Emea) e della commissione UE; non ha passato, cioè, la trafila cui i produttori devono sempre sottoporre ogni nuovo farmaco;

il Comitato veterinario dell'Unione europea il 27/06/2000 aveva espresso un parere sull'argomento nel quale si dice testualmente che "ulteriori ricerche sono indispensabili per valutare l'efficacia e l'innocuità dell'utilizzo di tale vaccino vivo attenuato nel bovino e nelle capre" e che "(...) da quanto sopra si evidenzia il rischio che la vaccinazione in specie quali bovini e capre possa risultare addirittura dannosa";

molti allevatori del Centro-Sud, e soprattutto della Calabria, hanno segnalato danni al proprio patrimonio zootecnico sottoposto a vaccinazione ma, nel particolare, si è notato che le pecore hanno continuato a morire e, rispetto a ciò che accadeva prima dell'interevento vaccinale, si sono ammalati anche i bovini;

gli allevatori denunciano infatti morìe, aborti, perdite di latte, caduta di fertilità, dimagramenti e le più malconce appaiono proprio le bestie vaccinate;

la circolazione virale di derivazione vaccinale ha provocato e provoca ancora restrizioni alla movimentazione per tutti gli animali, sani e malati, causando il crollo del prezzo della carne: un animale vale, infatti, ormai meno rispetto alle spese di macellazione;

gli allevatori che hanno chiesto dei risarcimenti hanno ricevuto risposte negative dal Governo, che sostiene che i danni non dipendono dal vaccino;

in questa situazione chi ci guadagna è spesso la criminalità: in zona *blue tongue*, un vitello anche sano è una perdita tale che l'allevatore deve abbatterlo subito o venderlo per un prezzo irrisorio alla criminalità

organizzata, l'unica che può sdoganarlo da vivo, aggirando le norme restrittive della quarantena;

l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Lazio e Toscana in un rapporto del 25 ottobre 2003, nel quale riporta le risultanze del monitoraggio sugli effetti della vaccinazione, rileva che il 90% dei casi di circolazione virale riscontrati derivano da virus vaccinale per sieroconversione e che la circolazione del virus vaccinale è stata riscontrata anche in comuni indenni dalla malattia e non sottoposti a vaccinazione;

delegazioni e comitati spontanei di allevatori calabresi hanno richiesto la sospensione della nuova campagna vaccinale contro la lingua blu,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti di cui alla presente interrogazione;

se il Ministro stesso, nel selezionare il farmaco utilizzato nelle vaccinazioni, abbia ritenuto opportuno consultare l'Istituto Superiore di Sanità;

se ritenga opportuno sospendere la nuova campagna di vaccinazione disponendo invece, d'intesa con gli Istituti Zooprofilattici e con le organizzazioni degli allevatori, un approfondito monitoraggio sull'intero territorio interessato dalle precedenti campagne vaccinali al fine di accertare l'effettiva situazione nelle aziende zootecniche;

se non ritenga necessario impegnarsi a favorire la produzione di vaccini inattivi rendendoli disponibili per il servizio veterinario delle ASL dopo specifiche indagini di laboratorio;

se non ritenga altresì necessario impegnarsi a realizzare procedure volte al rimborso immediato dei danni diretti ed indiretti arrecati agli allevatori.

(4-06241)

MULAS, VALDITARA. – *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* – Premesso:

che nei giorni scorsi nell'Istituto Comprensivo di Oschiri e Tula, in provincia di Sassari, in occasione della consegna delle pagelle relative al primo quadrimestre, degli insegnanti hanno accluso alle medesime un volantino contro la riforma della scuola;

che in esso si legge: "Egregi genitori, la maggioranza degli insegnanti dell'Istituto Comprensivo di Oschiri e Tula, letto il decreto Moratti sulla riforma della scuola, che entrerà in vigore dal prossimo settembre, ritiene necessario informare i genitori sul danno che s'intende perpetrare nei confronti dei nostri ragazzi. ... Per i motivi suesposti chiediamo a voi genitori un momento di riflessione e di solidarietà affinché il nostro unitario movimento di protesta convinca il Governo all'immediato ritiro di questo decreto dannoso per tutta la scuola";

che è vergognoso quanto inaccettabile che alcuni docenti, come già verificatosi in altre scuole, utilizzino l'orario di scuola e attività scolastiche, nonché strutture pubbliche, per dare spazio a manifestazioni di sapore

politico e, per di più, per diffondere false informazioni, approfittando della loro posizione;

che, a titolo di esempio, in alcuni passaggi del volantino si legge: "... il decreto viene imposto e deve essere applicato sin dal prossimo anno scolastico, senza dare alle scuole il tempo necessario per conoscere, capire, organizzarsi in base alla nuova normativa ... ed inoltre la scuola elementare italiana, per statistiche sbandierate da questo stesso Governo, manteneva standard formativi di livello europeo. ... Noi sospettiamo che il vero obiettivo di questa riforma sia il declassamento della scuola pubblica ... Il tanto sbandierato mantenimento del tempo pieno con 40 ore settimanali non è una gentile concessione del ministro Moratti, bensì il risultato ottenuto dai movimenti di protesta dei genitori, che in molte città italiane occupano le scuole in difesa del tempo pieno. ... Forse non tutti sanno che il decreto abolisce di fatto i programmi della scuola elementare per introdurre di soppiatto dei documenti, ancora sconosciuti alla maggior parte degli insegnanti, ... qualcuno di noi ha notato che in tali documenti il programma di storia si ferma al Medio Evo...";

che chiunque abbia letto attentamente il testo del decreto è in grado di rilevare l'infondatezza delle notizie riportate nel volantino; infatti, tutti i dirigenti scolastici sono stati informati della decorrenza (dal prossimo anno scolastico) del decreto in oggetto; i dati OCSE mostrano la non veridicità delle notizie riportate in merito al mantenimento degli standard formativi europei. Infatti, risulta dagli stessi che gli studenti italiani sono al 20º posto su 31 per la lingua italiana, al 26º per la matematica e le scienze e al 23º per la storia;

che giova, altresì, evidenziare che il testo del decreto contempla un potenziamento delle materie di italiano, matematica e storia e non una riduzione come indicato nel citato volantino,

gli interroganti chiedono di sapere quali misure si intenda adottare al fine di evitare che, in futuro, abbiano ancora a verificarsi simili, deprecabili manifestazioni che sviliscono il ruolo fondamentale della scuola e della funzione dei docenti, che contravvengono, in questo modo, ai propri doveri.

(4-06242)

MONTINO, ANGIUS, GASBARRI, GIOVANELLI, IOVENE, BRUTTI Paolo, ROTONDO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per la tutela del territorio e della salute.* – Per sapere se siano a conoscenza che la Regione Lazio, con decreto n. 28 del 04/04/2003 del Commissario Straordinario per i rifiuti, ha autorizzato una discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi localizzata a circa 1500 metri dal Santuario del Divino Amore e a qualche centinaio di metri dalla borgata della Falcognana al km 15 della via Ardeatina.

Tale discarica occupa una superficie di 160.000 mq per una volumetria complessiva di rifiuti autorizzati pari a 2.200.000 mc; una volta terminato lo stoccaggio ci si troverebbe di fronte ad una montagna di rifiuti tossici e nocivi per la salute delle persone e per l'ambiente in genere, alta

come un palazzo di cinque piani disteso in un modo continuativo su una superficie di 16 ettari.

Gli interroganti fanno notare altresì che la Provincia di Roma con nota n. 247/a del 05/01/2004 nell'esprimere la propria contrarietà ha sottolineato che l'autorizzazione regionale non è conforme alla direttiva CE n. 199/31 e al decreto legislativo di attuazione n. 36/2003.

Inoltre la stessa Provincia di Roma ha messo in evidenza che un impianto di questa natura potrebbe essere autorizzato solamente dopo la redazione e approvazione della valutazione di un impatto ambientale che in questo caso non è stato richiesto.

Nella nota in questione l'amministrazione provinciale di Roma nel quartultimo capoverso sostiene: "Inoltre la volumetria approvata (2.200.000 mc) è estremamente superiore alle necessità individuate dal piano dei rifiuti e alle necessità dell'impianto che produce tali rifiuti (fluff) cui la discarica in maniera esclusiva è dedicata.

Infatti da un rapido conto la volumetria autorizzata e la tipologia costruttiva dell'impianto lasciano prefigurare una discarica che si rivolge all'intero territorio nazionale e attraverso l'acquisizione di alcune altre autorizzazioni e alla tipologia di rifiuti pericolosi, tossici e nocivi rientranti nella categoria di tipo C.

A questo proposito, se si tiene conto che i rifiuti in questione derivanti dalla demolizione di autovetture (fluff: rifiuto proveniente dalle attività di autorottamazione e dalla frantumazione di rifiuti comprendenti plastiche, metalli, tessuti, materiale da coibentazione, lana di vetro, guarnizioni ecc.) si aggirano intorno a 35 kg di peso considerate le varie tipologie di macchine, la discarica autorizzata ha una capienza pari a 72 milioni di auto da demolire. Tenendo conto che un metro cubo di fluff pesa circa 1.150 kg. (35 kg x 33 auto x 2.200.000 mc) l'intero quantitativo di fluff, cioè quello relativo al parco macchine italiano e ad una parte di quello europeo, potrebbe essere demolito e stoccato in prossimità di centri abitati e del Santuario del Divino Amore.

Il sospetto lascia il campo ai dati di fatto; questa discarica è pensata e realizzata per contenere i rifiuti pericolosi, tossici e nocivi e non soltanto i fluff. La trasformazione e l'acquisizione degli altri codici per una discarica di tipo C diventa, dopo l'avvio della discarica già autorizzato, un fatto semplice da realizzare visto che nel decreto si afferma che la tipologia costruttiva è quella per contenere tutti i rifiuti particolari in genere.

Tutto ciò considerato, gli interroganti chiedono di sapere quale sia la valutazione dei Ministri in indirizzo circa la possibilità di intervenire per bloccare definitivamente lo scempio ambientale, dando così una risposta tranquillizzante ai moltissimi cittadini che si sentono minacciati da un impianto che può assumere le proporzioni di una vera e propria bomba ecologica dagli effetti imprevedibili e incontrollati.

(4-06243)

€ 2,88